

DOCUMENTO GENERALE DI INFORMATIVA RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI RIGUARDANTI STRUMENTI FINANZIARI, COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, COMPRENDE L'INFORMATIVA INERENTE ALLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E LA STRATEGIA DI TRASMISSIONE E ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Gentile Cliente o potenziale Cliente,

attraverso il presente documento è intenzione di Banca Popolare di Sondrio (di seguito, la "Banca") fornirLe, in una forma comprensibile, indicazioni appropriate affinché Lei possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari, di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, di consulenza in materia di investimenti (nel prosieguo anche i "Servizi"). Per una spiegazione dettagliata di detti Servizi si veda il successivo paragrafo sull'informativa relativa alla Banca ed ai suoi Servizi.

A tal fine ed onde permetterLe di prendere le Sue decisioni in materia di investimenti in modo consapevole, Le verranno di seguito comunicate, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 e del Regolamento Intermediari Consob opportune informazioni concernenti:

- la Banca ed i Servizi;
- la classificazione della clientela e tutele;
- le clausole contrattuali che regolano i Servizi;
- la salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- il sistema di indennizzo degli investitori e di garanzia dei depositi cui aderisce la Banca;
- i tipi specifici di strumenti finanziari interessati dai Servizi ed i rischi generali e specifici ad essi connessi;
- i costi e gli oneri relativi ai Servizi;
- la sintesi della politica seguita per la gestione dei conflitti di interesse;
- la sintesi della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

L'aggiornamento del presente documento avviene mediante la messa a disposizione del nuovo documento sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela > MiFID). Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento. La Banca avvisa il Cliente dell'avvenuta modifica rilevante, tramite specifico avviso, in occasione dell'invio delle comunicazioni periodiche previste dal relativo contratto.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA ED AI SUOI SERVIZI

Le seguenti informazioni, di carattere generale, Le consentiranno di comunicare efficacemente con noi e di avere una chiara conoscenza della nostra Banca.

La nostra esatta denominazione è Banca Popolare di Sondrio - società cooperativa per azioni - con sede legale in Sondrio, c.a.p. 23100 - Piazza Garibaldi n. 16. Telefono: 0342 528111; fax: 0342 528204; e-mail: info@popso.it; sito internet: www.popso.it; iscritta al registro delle imprese di Sondrio al n. 00053810149, iscritta all'Albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del gruppo Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0, iscritta all'albo delle Società Cooperative al n. A160536, Codice Fiscale/Partita IVA 00053810149.

Nello svolgimento del rapporto con noi, Lei potrà utilizzare la lingua italiana. Nella medesima lingua Le verrà fornito qualsiasi tipo di informazione a noi richiesta e sarà redatto qualsiasi tipo di documento.

Le comunicazioni con noi, inerenti alla prestazione dei Servizi, avvengono, di norma, in forma scritta e su supporto cartaceo, con esclusione di particolari casi quali, nel conferimento degli ordini da parte della clientela, l'utilizzo di strumenti telematici in grado di archiviare le informazioni su supporto durevole o l'utilizzo del telefono con conseguente registrazione della conversazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente.

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente può presentare per iscritto alla Banca, tramite raccomandata a.r., apposito reclamo al seguente indirizzo: Banca Popolare di Sondrio - Funzione di conformità, Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento e accessori si conclude nel tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo. La Banca prevede un processo al quale partecipano una pluralità di strutture, in modo da garantire un esame articolato della problematica emergente dal reclamo. La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal Cliente.

Siamo stati autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, e dei relativi servizi accessori, così come previsti nel D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetto "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), da Banca d'Italia, avente sede in Roma, Via Nazionale n. 91, www.bancaditalia.it, che congiuntamente con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, avente sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3, www.consob.it, rappresentano le autorità che esercitano la vigilanza sulla nostra attività.

Può trovare alla successiva sezione "Clausole contrattuali che regolano i Servizi", la

descrizione della natura, della frequenza e delle caratteristiche della documentazione che Le invieremo a corredo delle eventuali operazioni che effettuerà con noi.

Abbiamo adottato ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che possano insorgere al momento della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi. Questi conflitti di interesse possono insorgere tra la Banca, includendo i componenti dei propri organi aziendali, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i soggetti aventi con quelli precedentemente citati un legame di controllo, diretto o indiretto, gli altri soggetti individuati eventualmente dalla normativa vigente (nel prosieguo anche "i Soggetti rilevanti"), e la clientela. A tal fine abbiamo elaborato una strategia per la gestione dei conflitti di interesse (inclusa in versione sintetica nel presente documento) che si prefigge in particolare di individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi dei clienti, definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti, garantire la separazione organizzativa e funzionale, il controllo e l'inibizione del flusso di dati e di informazioni, mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire un danno effettivo agli interessi dei clienti. La strategia sarà soggetta a un naturale processo di monitoraggio e di revisione nel tempo. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate dalla Banca non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che un potenziale conflitto non arrechi danno agli interessi del Cliente, la Banca informerà il Cliente della natura e/o delle fonti del conflitto prima della prestazione del servizio di investimento, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché esso possa assumere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

Abbiamo altresì adottato una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini ("Policy di Best Execution" inclusa in versione sintetica nel presente documento). Nella gran parte dei casi, la Banca trasmette le disposizioni di compravendita di strumenti finanziari, che riceve dai clienti, ad intermediari specializzati nell'esecuzione di ordini (cd. "broker"), scelti tra quelli che hanno adottato una strategia di esecuzione coerente con la nostra Policy volta a garantire ai clienti il miglior risultato possibile nell'esecuzione dei loro ordini; l'efficacia della suddetta Policy di Best Execution e la qualità dell'esecuzione da parte dei broker sono periodicamente monitorate. Per alcune specifiche operazioni, la Banca provvede invece all'esecuzione diretta degli ordini tramite il servizio di negoziazione per conto proprio in contropartita diretta con i clienti. Conseguentemente, le sedi di esecuzione (cd. "execution venue") dei Suoi ordini saranno rappresentate dalle numerose sedi sulle quali operano i broker, nei casi di trasmissione agli stessi degli ordini, e dalla Banca Popolare di Sondrio, nei casi di esecuzione diretta degli ordini.

Servizi svolti dalla Banca

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- **negoziazione per conto proprio**: attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari nella quale il negoziatore impegna capitale proprio. In particolare, la Banca può eseguire ordini dei clienti negoziando per conto proprio in contropartita diretta con i clienti stessi;
- **esecuzione di ordini per conto dei clienti**: il servizio consiste nella conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, indirizzando gli ordini ricevuti da parte dei clienti stessi verso le sedi di esecuzione, dove possano essere eseguiti incrociandosi con ordini di segno opposto. Comprende la conclusione di accordi per la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalla Banca;
- **ricezione e trasmissione di ordini**: raccolta delle disposizioni del Cliente e loro tempestiva trasmissione, perché provveda all'esecuzione, al soggetto autorizzato alla negoziazione o al collocamento;
- **collocamento di strumenti finanziari**: servizio di assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile, nonché servizio di collocamento nei confronti dell'emittente senza impegno irrevocabile. In particolare, l'attività consiste nell'offerta al Cliente di prodotti finanziari, sulla base degli specifici accordi che la Banca collocatrice ha concluso con l'Offerente o l'Emittente dei prodotti stessi;
- **distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**: offerta al Cliente di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, sulla base degli specifici accordi che la Banca ha concluso con le medesime imprese;
- **consulenza in materia di investimenti**: il servizio consiste nella prestazione da parte della Banca di raccomandazioni personalizzate al Cliente riguardo a una o più operazioni relative a determinati strumenti e/o prodotti finanziari. Il servizio che è offerto a titolo gratuito ha l'obiettivo di migliorare l'asset allocation del patrimonio in consulenza avvicinandola a quella di portafogli modello predisposti dalla Banca, coerentemente con le conoscenze, l'esperienza, gli obiettivi di investimento e la situazione finanziaria del Cliente. Il servizio precede, di norma, la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. La consulenza prestata si configura come non indipendente, in quanto le raccomandazioni formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti

finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e ha in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio di consulenza può essere offerto in modo "personalizzato" o in modo "standardizzato".

Il servizio di consulenza "standardizzato" è regolato dalle norme relative al contratto sui servizi di investimento. Il patrimonio in consulenza è sempre rappresentato dagli strumenti finanziari e dalla liquidità del deposito titoli su cui il Cliente intende operare. Il portafoglio modello è assegnato automaticamente dalla Banca;

Il servizio di consulenza "personalizzato" è prestato esclusivamente al Cliente che ha sottoscritto l'apposito contratto integrativo di consulenza di portafoglio personalizzata. Il patrimonio in consulenza è determinato dal Cliente che può selezionare autonomamente diversi rapporti in essere con la Banca (uno o più depositi titoli, conti correnti, conti deposito, gestioni patrimoniali, ecc.). Il Cliente può altresì scegliere autonomamente il portafoglio modello di riferimento, coerentemente con il proprio profilo finanziario;

- **Gestione di portafogli:** il servizio consiste nella gestione, su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente. L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento/disinvestimento quanto l'obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni, salvo la facoltà del Cliente di impartire ordini o istruzioni vincolanti.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E TUTELE

La normativa vigente prescrive agli intermediari di inquadrare i Clienti ai quali prestano servizi di investimento in tre categorie: clienti "al dettaglio", clienti "professionali" e clienti "controparte qualificata". A ciascuna categoria di Clienti è assegnato un diverso livello di protezione: si applicano cioè in modo differenziato le regole di condotta previste dalla normativa in materia di tutela degli interessi del Cliente.

L'inquadramento della clientela in una delle tre predette categorie avviene sulla base del possesso di determinati requisiti di natura oggettiva.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche delle tre citate categorie.

1. **Clientela al dettaglio.** E' automaticamente inserita in tale categoria la maggior parte dei Clienti della Banca (sia persone fisiche, sia persone giuridiche). A tali Clienti si applica il regime ordinario di tutela; quando presta un servizio a un Cliente al dettaglio, la Banca è tenuta a osservare l'intera gamma delle regole di condotta previste dalla normativa al fine di garantire a tale tipologia di clientela il più alto livello di tutela, stante l'asimmetria informativa sottesa ai rapporti con la Banca.

2. **Clientela professionale (di diritto).** Sono inclusi in questa categoria:

- i soggetti che sono sottoposti a regolamentazione e ad autorizzazione per operare nei mercati finanziari: banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
- imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

- totale di bilancio: 20.000.000 EUR;
- fatturato netto: 40.000.000 EUR;
- fondi propri: 2.000.000 EUR;

- altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Quando opera con i clienti professionali, la Banca è esentata dall'osservanza di alcune delle regole di condotta, in quanto si tratta di clienti bisognosi di minori tutele.

3. **Controparti qualificate.** La classificazione di un soggetto quale "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio, del servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e del servizio di ricezione trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni. Fanno parte di questa categoria di Clienti, in particolare:

- le SIM, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazioni, gli OICR, i gestori, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti all'ex art. 106 del TUB, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;
- altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;
- categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

La Banca provvede a notificare ai clienti, sulla copia rilasciata al Cliente del Questionario finanziario, la categoria nella quale sono stati classificati.

Il Cliente può comunque richiedere una variazione della classificazione rispetto a quella attribuita dalla Banca: è possibile sia il passaggio da una categoria meno tutelata ad una categoria più tutelata (ad esempio, da Cliente professionale "di diritto" a Cliente al dettaglio), sia il passaggio da una categoria più tutelata ad una meno tutelata (da Cliente al dettaglio a Cliente professionale "su richiesta").

In quest'ultimo caso, però, il Cliente deve possedere sia adeguate competenze, esperienza e conoscenza, sia specifici requisiti stabiliti dalla normativa; comunque, la variazione sarà sempre subordinata ad una valutazione discrezionale della Banca. In particolare, la Banca, prima di accettare la richiesta di passaggio di categoria, provvederà ad accertare, previa presentazione di apposita documentazione da parte del Cliente, la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato di riferimento con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore di portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000,00 Euro;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presuppone la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

Acquisizione delle informazioni dai Clienti

Per tutelare la clientela la normativa stabilisce che gli intermediari debbano garantire un adeguato livello di informazioni e debbano valutare l'"adeguatezza" o l'"appropriatezza" dei servizi e/o degli strumenti finanziari in relazione al profilo dei Clienti, utilizzando le informazioni che i Clienti stessi sono tenuti a fornire rispondendo alle domande del Questionario Finanziario.

La finalità della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza è di verificare, nell'interesse del Cliente, che i servizi di investimento e/o gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni da eseguirsi nell'ambito degli stessi servizi siano adatti al Cliente o potenziale Cliente.

In base alla normativa, le informazioni che la Banca deve raccogliere al fine di espletare tutti gli adempimenti inerenti alla valutazione di adeguatezza, obbligatoria in caso di prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e gestione di portafogli, riguardano:

- gli obiettivi di investimento del Cliente (inclusa la sua tolleranza al rischio);
- la situazione finanziaria del Cliente, al fine di verificarne la capacità di sopportazione dei rischi connessi agli investimenti proposti (inclusa la capacità di sostenere le perdite);
- l'esperienza e conoscenza del Cliente necessaria per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

Con riferimento, invece, alla valutazione di appropriatezza, la Banca richiede al Cliente unicamente le informazioni utili a definire la conoscenza ed esperienza del Cliente stesso in materia di investimenti. In altre parole, l'appropriatezza valuta se il Cliente, sulla base delle informazioni da lui rilasciate possiede quel livello di esperienza e conoscenza necessari per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio offerto o richiesto comportano. L'appropriatezza si applica ai seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari. Si segnala che, quanto la Banca opera con clienti professionali, è autorizzata dalla normativa di riferimento a presumere che tali Clienti:

- possiedano le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti qualsiasi prodotto, operazione e servizio per i quali essi siano classificati nella categoria dei clienti professionali;
- siano finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli specifici obiettivi di investimento (solo con riferimento a quelli professionali di diritto).

Conseguentemente, per i clienti professionali, la valutazione di adeguatezza, sarà parzialmente semplificata rispetto a quella da effettuarsi nei confronti dei clienti al dettaglio e la valutazione di appropriatezza non sarà effettuata. In ciò si sostanzia la minor tutela rispetto a quella prevista per i clienti al dettaglio.

A tali fini e per tali scopi abbiamo predisposto il predetto "Questionario finanziario" che Le verrà sottoposto qualora decidesse di operare con noi, ovvero qualora Lei sia già nostro Cliente, in occasione degli aggiornamenti periodici. La invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alle domande che le verranno poste nel suo esclusivo interesse, e Le chiediamo, fin d'ora, di aggiornarci sulle future eventuali variazioni che dovessero intervenire con riferimento ai dati da Lei comunicati.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO I SERVIZI

Oggetto dei servizi e disposizioni generali

La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, collocamento di strumenti finanziari, distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e consulenza in materia di investimenti su base non indipendente (di seguito anche "i Servizi") ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF") e dei relativi regolamenti di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni. Per la descrizione dei Servizi di cui al presente contratto si rimanda al documento informativo. Oggetto della prestazione dei servizi sono, salvo diverso accordo, tutti gli strumenti

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

finanziari definiti dal TUF.

Nella prestazione delle predette attività, la Banca, che ordinariamente opera in nome e per conto del Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del TUF, ad operare in nome proprio e per conto del Cliente.

Conferimento degli ordini

Gli ordini sono impartiti presso le filiali della Banca, per iscritto o eccezionalmente, sempreché la Banca volta per volta vi acconsenta, anche oralmente. Possono essere, altresì, impartiti telefonicamente o per via telematica; in quest'ultimo caso tramite gli applicativi che la Banca mette a disposizione dei clienti e/o nel rispetto delle modalità dalla stessa prescritte. In ogni caso gli ordini, comunque impartiti, devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione. La Banca rilascia al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che la conversazione telefonica relativa all'ordine, anche qualora questo non venga eseguito, è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca, che fanno piena prova del contenuto della conversazione stessa. Una copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su sua richiesta, per un periodo di almeno cinque anni dalla data della registrazione stessa. Nel caso di ordini impartiti telefonicamente, il Cliente dovrà fornire alla Banca un indirizzo di posta elettronica personale al fine di consentire alla stessa l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente.

La Banca, prima della conferma dell'ordine, informa il Cliente sull'esito della valutazione di adeguatezza o appropriatezza, sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine, sull'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse, sull'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi così come indicato nell'articolo sugli "incentivi", sui costi e gli oneri relativi all'operazione, esposti in forma aggregata. Qualora non disponga dei costi effettivi, la Banca esegue stime ragionevoli di tali costi. Queste informazioni sono riportate nei moduli utilizzati per la prestazione del servizio di consulenza e per la raccolta degli ordini, ad eccezione dei costi relativi al servizio di deposito titoli e agli oneri fiscali che, non essendo riferibili alle singole operazioni, sono riportati nell'Allegato "Costi e oneri non riconducibili a singole operazioni" al presente contratto.

Relativamente al servizio di collocamento, l'ordine di sottoscrizione deve essere impartito dal Cliente alla Banca tramite l'apposito modulo (di seguito, il "Modulo di Sottoscrizione") fornito dall'emittente o dall'offerente dei prodotti finanziari.

In ogni caso, dell'avvenuta esecuzione dell'ordine fa piena prova la nota, contenente gli elementi essenziali dell'operazione, inviata dalla Banca al Cliente successivamente all'esecuzione dell'operazione, qualora nel termine di 60 giorni dalla data di spedizione il Cliente non presenti reclamo scritto motivato, fermo restando quanto previsto nell'articolo relativo alla "documentazione delle operazioni eseguite".

Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate secondo modalità analoghe a quelle previste per il conferimento degli ordini e solo se non ancora eseguite.

La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta ad inadempimento del Cliente agli obblighi derivanti dal presente Contratto. Gli obblighi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle revocazioni degli ordini disposte dal Cliente.

La Banca provvede ad effettuare un uso corretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei soggetti rilevanti.

Il Cliente prende atto che la Banca, al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta a richiedere, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ai soggetti per conto dei quali esegue ordini ed effettua operazioni, il codice LEI. La Banca non potrà pertanto dar corso ad alcun ordine, istruzione od operazione del Cliente diverso dalle persone fisiche se quest'ultimo non le avrà previamente comunicato un valido codice LEI; l'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del Codice LEI presso l'unità operativa locale rientra nell'esclusiva responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico.

Servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e ricezione e trasmissione di ordini

La Banca, nell'eseguire gli ordini, ne assicura la trattazione rapida, corretta ed efficiente. A tal fine: assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente e accuratamente registrati ed assegnati; tratta gli ordini dei clienti che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione, in relazione al canale utilizzato per la ricezione dei medesimi, e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine e/o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile e/o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza del Cliente, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito, siano prontamente e correttamente trasferiti sul rapporto di conto corrente, collegato al deposito titoli, indicato nel presente contratto o nelle eventuali successive integrazioni o modificazioni dello stesso.

La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, anche mediante negoziazione per conto proprio. Nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini, la Banca attua e rispetta la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente tenendo conto dei fattori, dei criteri e dei principi indicati nella Strategia di esecuzione degli ordini contenuta in formato sintetico nel documento informativo, che la Banca ha consegnato al Cliente, precedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto e sul contenuto del quale il Cliente stesso presta il proprio consenso. Pur in presenza della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto ed è informato del fatto che eventuali sue istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure previste nella Strategia limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni. Il Cliente ha facoltà, in via generale, di prestare il proprio consenso circa la possibilità per la Banca di eseguire gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari al di fuori di una sede di negoziazione.

Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in una sede di negoziazione, il Cliente prende atto che tali strumenti finanziari sono soggetti al rischio di non essere facilmente liquidabili, e che potrebbero mancare informazioni sufficienti a rendere agevole l'accertamento del loro valore corrente.

La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà. La Banca non è, comunque, responsabile della mancata o tardiva esecuzione degli ordini dovuta a cause ad essa non imputabili o, comunque, indipendenti dalla stessa o, in ogni caso, a ritardi dovuti a mal funzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori di ogni ragionevole controllo, inclusi senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, mal funzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali o scioperi, inclusi quelli del proprio personale. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente della impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

E' facoltà della Banca, in presenza di giustificato motivo, non eseguire o trasmettere l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, in relazione alle normative generali e fiscali di alcuni paesi e mercati esteri, l'accettazione o l'esecuzione dell'ordine può essere subordinata alla sottoscrizione di documentazione integrativa dei contratti principali.

Salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cliente, gli ordini sono considerati validi sino al termine della sessione di mercato in corso nella giornata di trasmissione. Gli ordini possono essere revocati soltanto qualora, tenuto conto dei tempi tecnici propri della trasmissione degli ordini e/o della sede di negoziazione, non siano stati ancora eseguiti.

In caso di recesso dal Contratto, o di qualsiasi causa di estinzione del rapporto, restano pienamente validi gli ordini impartiti, ma non ancora eseguiti, anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso od al verificarsi dell'estinzione, fatto salvo il recesso della Banca per giustificato motivo.

Servizio di collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Il servizio di collocamento ha ad oggetto i seguenti strumenti e/o prodotti di investimento assicurativi emessi da emittenti terzi, a titolo meramente esemplificativo: titoli di stato, obbligazioni sovranazionali o corporate emessi da terzi, azioni emesse da terzi, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.), prodotti di investimento assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

Il collocamento è effettuato dalla Banca in conformità anche agli specifici accordi di volta in volta assunti con gli emittenti i suddetti strumenti e prodotti.

In caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, qualora la Banca rivesta il ruolo di responsabile del collocamento e/o ruolo assimilabile, ovvero di collocatore, provvede alla gestione degli ordini del Cliente nel rispetto delle norme applicabili. Nell'eventualità, invece, in cui essa non abbia alcun ruolo nel consorzio di collocamento e/o di garanzia, trasmette gli ordini agli intermediari responsabili del collocamento. In entrambi i casi la Banca si obbliga a consegnare al Cliente, nei casi di obbligatorietà o su richiesta dello stesso, la documentazione informativa prescritta e a verificare, per quanto spettante, che le procedure previste per l'offerta siano rispettate.

L'adesione a offerte pubbliche di strumenti finanziari, oppure la sottoscrizione di quote o azioni di OICR, può essere effettuata dal Cliente in conformità alla disciplina normativa vigente in materia.

L'esecuzione degli ordini inerenti l'adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti di investimento assicurativi o di altro genere, avviene (i) nei termini e secondo le modalità previsti dai relativi documenti di offerta; (ii) al prezzo determinato per il giorno dell'esecuzione dal soggetto competente a fissarlo in base al regolamento o allo statuto dell'OICR stesso.

La documentazione d'offerta relativa all'adesione ad offerte pubbliche o alla sottoscrizione di quote o azioni di OICR o di altri prodotti finanziari, di investimento assicurativi o di altro genere deve essere preventivamente messa a disposizione del

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

Cliente, ovvero, ove prescritto dalla normativa vigente, consegnata dalla Banca al Cliente medesimo. Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza della documentazione di offerta prima di effettuare gli investimenti di cui al presente articolo. La documentazione di cui al presente comma sarà di volta in volta quella che la Banca avrà ricevuto dai singoli emittenti, ovvero che avrà concordato con gli stessi, impegnandosi la Banca stessa a mettere a disposizione del Cliente, ovvero, se richiesto dalla normativa vigente, a consegnare al Cliente esclusivamente materiale approvato o predisposto da ciascun emittente. Il Cliente riconosce ed accetta che restano di esclusiva pertinenza e responsabilità degli emittenti gli adempimenti prescritti dalla normativa a carico dei medesimi. La Banca illustra le caratteristiche del prodotto e assiste il Cliente nella compilazione e consultazione della relativa documentazione informativa/contrattuale.

Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi la cui natura o funzione possa richiedere l'assistenza della Banca nella fase successiva al collocamento, la Banca:

- riceve le disposizioni successive relative agli strumenti finanziari e/o prodotti di investimento assicurativi sottoscritti dal Cliente e ne cura l'invio alla società emittente;
- su richiesta del Cliente, effettua la valorizzazione aggiornata del portafoglio;
- assiste il Cliente nell'interpretazione e valutazione delle comunicazioni periodiche sui prodotti.

Servizio di consulenza in materia di investimenti

La Banca mette a disposizione di tutti i clienti, a titolo gratuito, un servizio di consulenza che, di norma, precede la prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Il servizio di consulenza ha a oggetto la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un Cliente riguardo ad una o più operazioni relative a determinati prodotti finanziari (di seguito "raccomandazioni"). La consulenza prestata si configura come non indipendente, in quanto le raccomandazioni formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto prodotti finanziari emessi dalla stessa o da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio di consulenza può essere offerto in modo "personalizzato" o in modo "standardizzato". Il servizio di consulenza "personalizzato" è prestato esclusivamente ai Clienti che hanno sottoscritto l'apposito contratto integrativo di consulenza di portafoglio personalizzato. Pertanto, qualora il Cliente si avvalga del predetto servizio si rimanda a quanto definito nel contratto integrativo da lui sottoscritto. Il servizio di consulenza standardizzato (di seguito "servizio di consulenza") è prestato secondo le modalità previste nel successivo articolo "modalità di svolgimento del servizio di consulenza".

Scopo del servizio di consulenza è di fornire supporto al Cliente nelle sue scelte di investimento relative al portafoglio di prodotti finanziari depositati presso la Banca, indirizzandole verso quei prodotti che siano coerenti con il suo profilo finanziario, determinato sulla base delle informazioni ricavate dal "Questionario Finanziario". Il servizio è prestato dalla Banca solo previa acquisizione delle informazioni di cui all'articolo "profilatura del Cliente" necessarie alla definizione del suddetto profilo.

Le raccomandazioni possono avere ad oggetto un'operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato prodotto finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato prodotto finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare o detenere un determinato prodotto finanziario.

Tali raccomandazioni possono essere fornite secondo le modalità indicate al precedente articolo sul "conferimento degli ordini".

Il servizio di consulenza ha natura episodica e non continuativa e può essere prestato nel corso di incontri con il Cliente oppure tramite apparecchi telefonici sottoposti a registrazione. La Banca non è in alcun caso tenuta a prendere contatto di propria iniziativa con il Cliente al fine di fornire il servizio di consulenza, né a monitorare il successivo andamento degli investimenti raccomandati e dei prodotti finanziari detenuti dal Cliente. La Banca, pertanto, non sarà tenuta a valutare e/o raccomandare l'eventuale disinvestimento o comunque altre operazioni di investimento connesse alla raccomandazione iniziale, salvo che il Cliente non richieda alla Banca un'ulteriore consulenza. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo "modalità di svolgimento del servizio di consulenza" ultimo comma relative alla valutazione periodica della coerenza del portafoglio.

Le obbligazioni della Banca si intendono esaurite con la prestazione delle singole raccomandazioni via via fornite. Non sussistono pertanto obblighi ovvero responsabilità in capo alla Banca nei confronti del Cliente nel caso in cui successivamente al rilascio delle raccomandazioni, gli investimenti suggeriti non risultino più adeguati per effetto, in via esemplificativa e non esaustiva, di un incremento della loro rischiosità e/o di un intervenuto mutamento del profilo finanziario del Cliente e/o di una mutata consistenza, composizione o struttura del patrimonio del Cliente medesimo.

Resta inteso che le raccomandazioni possono perdere repentinamente la propria validità a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato e pertanto le valutazioni condotte dalla Banca in merito alle predette raccomandazioni si intendono valide al momento della

fornitura delle raccomandazioni stesse. Spetta al Cliente la decisione di darvi o meno esecuzione tenuto conto di eventuali evoluzioni della situazione dei mercati.

Il Cliente è pienamente consapevole che le obbligazioni assunte dalla Banca nell'ambito del servizio di consulenza, sono obbligazioni di mezzo e non di risultato e che quindi il Cliente, pur effettuando le operazioni raccomandate, non potrà avere comunque la certezza del buon esito e dei positivi effetti delle stesse sul proprio portafoglio come sopra definito.

Nessuna responsabilità, diretta o indiretta, potrà quindi attribuirsi a carico della Banca per eventuali perdite, minori guadagni o danni che il Cliente dovesse subire in ragione delle operazioni avvenute ad oggetto prodotti finanziari effettuate sulla base delle indicazioni, consigli e suggerimenti forniti dalla Banca nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza.

Non si configura il servizio di consulenza qualora il Cliente impartisca ordini di propria iniziativa su strumenti finanziari da lui indicati. In questo caso il Cliente prende atto che la Banca si astiene dal prestare il servizio di consulenza in suo favore ma, in caso di ordini di acquisto e/o sottoscrizione, potrà comunque valutare l'adeguatezza dell'operazione, come espressamente disciplinato nell'articolo "valutazione di adeguatezza per operazioni di iniziativa Cliente" al quale si fa espresso rinvio.

Modalità di svolgimento del servizio di consulenza

Il servizio di consulenza di cui al presente contratto si basa sul confronto tra il portafoglio effettivo del Cliente ("patrimonio del Cliente oggetto di consulenza") e il "portafoglio modello" cui la Banca fa riferimento per fornire le raccomandazioni di cui al comma 4 dell'articolo precedente.

Il "patrimonio del Cliente oggetto di consulenza" include i prodotti finanziari depositati sul dossier titoli di cui al presente contratto, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, nonché la liquidità depositata sul conto corrente collegato al predetto dossier titoli. Nel caso in cui il Cliente desideri includere nel servizio di consulenza anche ulteriori depositi/servizi, dovrà richiedere il Servizio di consulenza di portafoglio personalizzato e firmare la relativa contrattualistica.

Il "portafoglio modello" cui la Banca fa riferimento per fornire le raccomandazioni sui prodotti finanziari è predisposto dalla Banca in coerenza con il profilo finanziario del Cliente desunto dalle informazioni raccolte nel Questionario Finanziario, come specificato all'articolo "profilatura del Cliente". La Banca si avvale delle informazioni fornite dai clienti tramite il Questionario Finanziario per elaborare degli indicatori che misurano: l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio e la capacità di sopportare le perdite. L'assegnazione del portafoglio modello avviene sulla base dell'esperienza del Cliente e di un indicatore sintetico che tiene conto degli obiettivi, della tolleranza al rischio e della capacità di sopportare le perdite del Cliente. Ciascun "portafoglio modello" include prodotti finanziari, raggruppati in asset class con caratteristiche omogenee, che la Banca giudica adeguati per i Clienti caratterizzati da un determinato profilo finanziario. Ad ogni asset class inserita in un portafoglio è assegnato un "obiettivo di investimento" espresso in percentuale del patrimonio del Cliente, che può oscillare all'interno di una fascia con un limite minimo ed un limite massimo.

La Banca si riserva di modificare la struttura del "portafoglio modello", cambiando le asset class inserite nel portafoglio, nel rispetto del profilo finanziario del Cliente. La Banca si riserva altresì di modificare, in qualsiasi momento, gli obiettivi di investimento ed i limiti minimo e/o massimo fissati per le asset class che contraddistinguono i "portafogli modello" in seguito a specifiche circostanze quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevanti cambiamenti dell'andamento atteso dei mercati finanziari e delle caratteristiche di rischio/rendimento dei prodotti finanziari. La Banca non è tenuta ad informare "di iniziativa" il Cliente di tali modifiche.

Per quanto riguarda l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la tolleranza al rischio e la capacità di sopportare le perdite del Cliente, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza nel momento dell'assegnazione del "portafoglio modello". Ulteriori controlli, ai fini della valutazione di adeguatezza, sono effettuati:

- sulla conoscenza dei prodotti finanziari da parte del Cliente;
- sulla classificazione MiFID del Cliente (Cliente al dettaglio, Cliente professionale);
- sul limite di concentrazione di alcuni strumenti finanziari (ad esempio, gli strumenti finanziari emessi dalla Banca, le obbligazioni subordinate, le obbligazioni non investment grade e i prodotti finanziari complessi) rispetto al controvalore del portafoglio del Cliente;
- sull'holding period dichiarato dal Cliente con riferimento ai prodotti illiquidi;
- sull'eventuale appartenenza del Cliente al target market negativo di uno specifico prodotto finanziario.

La valutazione di adeguatezza viene effettuata in una "logica complessiva di portafoglio"; in altri termini, nei "portafogli modello" possono essere presenti, ancorché con pesi ridotti, prodotti finanziari che potrebbero essere inadeguati per il Cliente, in termini di obiettivi di investimento, tolleranza al rischio e capacità di sopportare le perdite se considerati esclusivamente come singoli investimenti. Questa impostazione si giustifica con la considerazione che l'adeguatezza deve essere valutata con riferimento alla rischiosità complessiva del patrimonio oggetto della consulenza e non dei singoli componenti del portafoglio stesso.

Tuttavia, tenuto conto delle operazioni che il Cliente può aver effettuato prima di avvalersi del servizio di consulenza, oppure, anche successivamente, di propria iniziativa, l'esito della valutazione complessiva di adeguatezza del patrimonio oggetto della consulenza può anche essere negativo. In questo caso, la Banca segnala la non

adeguatezza del portafoglio e raccomanda solo operazioni che siano migliorative rispetto alla situazione preesistente. La Banca si rifiuta di dar corso, nell'ambito del servizio di consulenza, ad operazioni su prodotti finanziari che, pur essendo di per sé adeguati, non risultano coerenti con i limiti minimo e massimo previsti per la composizione del portafoglio di cui ai commi precedenti.

I prodotti finanziari oggetto di consulenza, con riferimento alle raccomandazioni di vendita/mantenimento sono tutti i prodotti contenuti nel portafoglio del Cliente. Invece, le raccomandazioni di acquisto saranno fornite limitatamente ai prodotti finanziari inclusi in un listino predisposto e continuamente aggiornato dalla Banca, dal quale vengono esclusi i prodotti finanziari non conosciuti dal Cliente, come si evince dalle sue risposte al Questionario Finanziario.

In tale listino possono essere inclusi, in tutto o in parte, sulla base delle scelte adottate di tempo in tempo dalla Banca, oltre ai conti deposito e similari, i seguenti prodotti finanziari, compresi quelli emessi dalla Banca, che abbiano determinate caratteristiche per quanto riguarda la divisa di denominazione (euro, dollaro Usa, yen, franco svizzero, sterlina inglese), il rating (rating minimo consentito BB-, assegnato da una primaria agenzia di valutazione), il grado di liquidità (strumenti liquidi o molto liquidi) e le sedi di negoziazione:

- le obbligazioni plain vanilla e le obbligazioni con strutture semplici (in particolare, titoli legati all'inflazione, step-up e step-down), compresi i titoli di Stato e i titoli emessi da soggetti sovranazionali, che siano trattate su una sede di negoziazione;
- un limitato numero di obbligazioni subordinate tier II di primari emittenti, che siano trattate su una sede di negoziazione;
- le principali azioni italiane ed europee;
- OICR e prodotti di investimento assicurativi;
- alcuni ETF quotati su sedi di negoziazione, emessi da selezionati intermediari finanziari, relativi a indici finanziari;
- eventuali altri prodotti finanziari deliberati dalla Banca (tra cui, ad esempio, Certificates, ETC ed ETN);
- altri prodotti finanziari emessi da soggetti terzi (ivi incluse le altre Società del Gruppo a cui la Banca stessa appartiene) collocati/distribuiti dalla Banca;

La Banca si riserva la facoltà, in ogni caso, di variare, estendere o ridurre i prodotti o le categorie di prodotti e/o servizi che compongono il listino sopra descritto, nonché le caratteristiche che i prodotti contenuti nel listino devono avere (divisa di denominazione, rating, grado di liquidità, sedi di negoziazione), dandone opportuna comunicazione tramite il sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela/MiFID) dove è disponibile la composizione aggiornata del listino. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia del documento aggiornato.

Le raccomandazioni su prodotti finanziari vengono fornite mediante un confronto tra il patrimonio oggetto di consulenza ed il portafoglio modello assegnato, con individuazione delle operazioni più opportune per ridurre/eliminare gli scostamenti del primo rispetto al secondo. La Banca fornisce raccomandazioni inerenti le singole operazioni di acquisto/sottoscrizione, di vendita/riscatto, di switch, che possono riguardare una o più asset class del portafoglio, anche tenendo conto di prodotti equivalenti e costi e oneri degli stessi.

La Banca, quando presta il servizio di consulenza, rilascia al Cliente un rendiconto relativo alla consulenza svolta in cui vengono riportate le raccomandazioni che la Banca ha fornito al Cliente e le motivazioni per cui la Banca ritiene che corrispondano alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del Cliente. In tale rendiconto vengono altresì riportati per ciascuna raccomandazione fornita:

- i costi e gli oneri relativi alle singole operazioni raccomandate;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse per i quali la Banca ritiene necessario effettuare specifica disclosure al Cliente;
- l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi così come indicato nell'articolo sugli "incentivi";

- qualora sia pertinente, l'avvertenza che lo strumento finanziario è soggetto alla procedura di bail-in, con l'illustrazione dei potenziali effetti di tale procedura.

Nel rendiconto sono anche presentati il confronto tra il portafoglio del Cliente come diventerebbe se fossero realizzate le operazioni raccomandate e il portafoglio modello attribuito, nonché i valori degli indicatori di concentrazione oggetto dei controlli di adeguatezza.

Tali informazioni sono fornite prima che il Cliente impartisca ordini derivanti dalla consulenza.

La Banca, a prescindere dal fatto che durante l'anno abbia prestato il servizio di consulenza, effettua - con cadenza annuale - una valutazione periodica della coerenza del portafoglio del Cliente con il portafoglio modello corrispondente al suo profilo finanziario, segnalando così eventuali situazioni di non adeguatezza degli investimenti in essere. Il risultato di tale valutazione viene comunicato al Cliente con un apposito rendiconto inviato dopo la fine di ciascun anno solare.

Soggetti a cui è prestato il servizio di consulenza: assegnazione del portafoglio modello e controlli di adeguatezza

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto mono-intestato, sarà assegnato un portafoglio modello in base all'esperienza e all'indicatore sintetico dell'unico intestatario del rapporto. Tutti i controlli di adeguatezza saranno effettuati sull'intestatario stesso.

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto cointestato con facoltà di operare disgiuntamente, sarà assegnato un portafoglio modello a ciascun cointestataro, sulla base della sua esperienza e del suo indicatore sintetico. Tutti i controlli di adeguatezza saranno effettuati sul cointestataro ordinante (salvo che per i titoli nominativi, per i quali i controlli relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market negativo saranno effettuati sull'intestataro dei titoli).

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto cointestato con obbligo di operare congiuntamente, sarà assegnato un portafoglio modello sulla base dell'esperienza e dell'indicatore sintetico del cointestataro con i valori più bassi. Tutti i controlli di adeguatezza saranno effettuati utilizzando lo stesso criterio.

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto in cui il Cliente abbia conferito ad uno o più procuratori/delegati la facoltà di operare, sarà assegnato un portafoglio modello sulla base dell'esperienza del delegato e dell'indicatore sintetico del delegante (in caso di cointestazione l'indicatore sintetico a cui si fa riferimento è quello del cointestataro con i valori più bassi). I controlli di adeguatezza relativi alla conoscenza saranno effettuati sul delegato, mentre i controlli relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market negativo saranno effettuati sul delegante (in caso di cointestazione si fa riferimento al cointestataro con i valori più bassi).

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto intestato ad una persona giuridica, sarà assegnato un portafoglio modello sulla base dell'esperienza del rappresentante legale o del soggetto munito di poteri di firma e dell'indicatore sintetico della persona giuridica. I controlli di adeguatezza relativi alla conoscenza saranno effettuati sul rappresentante legale o sul soggetto munito dei poteri di firma, mentre i controlli relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market negativo saranno effettuati sulla persona giuridica.

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto in cui vi è una rappresentanza giudiziale (ovvero rappresentanza derivante dalla legge, ad esempio nel caso di incapace/inabilitato rappresentato dal tutore/curatore) ovvero legale a seguito dell'esercizio della potestà genitoriale, sarà assegnato un portafoglio modello sulla base dell'esperienza del rappresentante (tutore, curatore, genitore) e dell'indicatore sintetico del rappresentato (incapace, inabilitato, minore). I controlli di adeguatezza relativi alla conoscenza saranno effettuati sul rappresentante (tutore, curatore, genitore), mentre i controlli relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market negativo saranno effettuati sul rappresentato (incapace, inabilitato, minore).

Qualora venga prestata consulenza su un rapporto intestato a un Cliente professionale, sarà assegnato un portafoglio modello sulla base del suo indicatore sintetico. I controlli di adeguatezza relativi all'holding period sui titoli illiquidi e al target market negativo saranno effettuati sull'intestataro del rapporto.

Valutazione di Adeguatezza per operazioni di iniziativa Cliente

La valutazione di adeguatezza viene effettuata dalla Banca, oltre che per la prestazione del servizio di consulenza di cui agli articoli precedenti, anche qualora il Cliente richieda, di propria iniziativa, di effettuare un'operazione di acquisto e/o sottoscrizione al di fuori di tale servizio, impartendo ordini presso le filiali o telefonicamente, ad eccezione delle operazioni aventi ad oggetto azioni diverse da quelle emesse dalla Banca.

La Banca, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente tramite la compilazione del "Questionario finanziario", valuta preliminarmente che la specifica operazione richiesta dal Cliente corrisponda ai suoi obiettivi di investimento, presenti caratteristiche tali da consentire al Cliente di essere finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione.

In caso di esito positivo della valutazione di adeguatezza è possibile dar contestualmente corso all'operazione. In caso di esito negativo, la Banca si rifiuta di effettuare l'investimento informando il Cliente dell'inadeguatezza dell'operazione e dei relativi motivi. La Banca propone al Cliente di individuare prodotti finanziari alternativi, adeguati al suo profilo finanziario. Qualora il Cliente ritenga di dare comunque corso all'operazione dando istruzioni scritte, prende atto e accetta che da quel momento essa è assoggettata alla sola valutazione di appropriatezza da parte della Banca. Per tutto ciò che riguarda la valutazione di appropriatezza e le operazioni in appropriate si rimanda a quanto definito nel successivo articolo "valutazione di appropriatezza".

In caso di rapporto mono-intestato, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza sulla base del profilo finanziario dell'intestataro del rapporto.

In caso di rapporto cointestato a firme disgiunte, per la valutazione di adeguatezza, la Banca considera le informazioni sul profilo finanziario del cointestataro che impartisce l'ordine, salvo per l'acquisto di titoli nominativi, in cui la Banca considera la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, l'holding period relativo ai titoli illiquidi del soggetto intestatario dei titoli.

In caso di rapporto cointestato a firme congiunte, per la valutazione di adeguatezza, la Banca prenderà in considerazione per ciascun indicatore del profilo finanziario, il cointestataro con il valore più basso.

Nel caso di delega ad operare di persona fisica per i rapporti monointestati, la valutazione di adeguatezza verrà condotta dalla Banca analizzando, rispettivamente, la conoscenza e l'esperienza finanziaria del delegato e gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e l'holding period relativo ai titoli illiquidi del delegante. Nel caso di

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

rapporti cointestati, la valutazione di adeguatezza verrà condotta analizzando, rispettivamente la conoscenza e l'esperienza del delegato, mentre per gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e l'holding period relativo ai titoli illiquidi, la Banca prenderà in considerazione, per ciascun indicatore del profilo finanziario, il cointestatario con il valore più basso (salvo che per i titoli nominativi presenti in un rapporto cointestato a firme disgiunte, per i quali i controlli relativi agli obiettivi di investimento, alla situazione finanziaria e all'holding period relativo ai titoli illiquidi saranno effettuati sull'intestatario dei titoli).

Nel caso di persona giuridica, la valutazione di adeguatezza verrà condotta dalla Banca analizzando, rispettivamente, la conoscenza e l'esperienza finanziaria del rappresentante legale, o del soggetto munito di poteri di firma, e gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e l'holding period relativo ai titoli illiquidi della persona giuridica.

Nel caso di rapporti intestati a società fiduciaria, la valutazione di adeguatezza verrà condotta dalla Banca analizzando le informazioni fornite dalla fiduciaria con riferimento al profilo finanziario del fiduciante. I questionari contenenti le predette informazioni sui fiduciari vengono sottoscritti dal rappresentante legale della società fiduciaria.

Nel caso di rappresentanza giudiziale (ovvero rappresentanza derivante dalla legge, ad esempio nel caso di incapace/inabilitato rappresentato dal tutore/curatore) ovvero in caso di rappresentanza legale a seguito dell'esercizio della potestà genitoriale, la valutazione di adeguatezza verrà condotta dalla Banca analizzando, rispettivamente, la conoscenza e l'esperienza finanziaria del rappresentante (ad esempio tutore, curatore, genitore) e gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e l'holding period relativo ai titoli illiquidi del rappresentato (ad esempio incapace, inabilitato, minore), disposte se del caso nel relativo provvedimento autorizzativo.

In caso di rapporto intestato a un Cliente professionale di diritto, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza sulla base dell'obiettivo di investimento e dell'holding period relativo ai titoli illiquidi del Cliente, in quanto si presume che il Cliente stesso abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i servizi e che sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento da lui dichiarati.

In caso di rapporto intestato a un Cliente professionale su richiesta, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza sulla base dell'obiettivo di investimento, della situazione finanziaria e dell'holding period relativo ai titoli illiquidi del Cliente, in quanto si presume che il cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i servizi.

L'assolvimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, avviene rispettivamente a cura del dipendente della Banca che riceve l'ordine oppure attraverso la procedura che gestisce gli ordini per via telematica.

Valutazione di appropriatezza

Qualora il Cliente voglia dar corso, di propria iniziativa, ad un'operazione avente ad oggetto titoli azionari diversi da quelli emessi dalla Banca oppure voglia eseguire comunque un'operazione non adeguata che gli era stata sconsigliata nell'ambito della verifica di adeguatezza, la Banca effettuerà la sola valutazione di appropriatezza secondo quanto previsto dal presente articolo.

La Banca verifica che il Cliente abbia la conoscenza e l'esperienza necessari per comprendere i rischi che gli strumenti finanziari o gli altri prodotti finanziari offerti o richiesti comportano. Tale valutazione è prestata tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di servizi di investimento, come comunicate da quest'ultimo mediante la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito "Questionario finanziario". Il Cliente è edotto del fatto che la valutazione di appropriatezza è fatta nel suo interesse.

Nel caso in cui il Cliente non renda disponibili le informazioni necessarie per la valutazione di appropriatezza, la Banca lo avvertirà di non essere in grado di determinare se lo strumento finanziario richiesto è appropriato per il Cliente. Tuttavia, la Banca offre lo strumento se il Cliente accetta di proseguire l'operazione.

Per quanto riguarda l'eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni fornite dal Cliente si applica quanto disposto nell'articolo sulla "profilatura del Cliente".

Per quanto riguarda la valutazione di appropriatezza nel caso di rapporto cointestato, delega ad operare di persona fisica, rapporto intestato a persona giuridica, a società fiduciaria, rappresentanza giudiziale o legale, si applica quanto disposto nell'articolo precedente.

Nessuna valutazione di appropriatezza viene effettuata qualora il Cliente operi quale Cliente professionale, in quanto la Banca presume che detto Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano gli strumenti finanziari.

Qualora la Banca riceva dal Cliente disposizioni relative ad un'operazione che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non appropriata in relazione alle esperienze e conoscenze del Cliente stesso, lo informa tempestivamente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Tuttavia, la Banca offre lo strumento se il Cliente chiede di proseguire l'operazione.

L'assolvimento degli obblighi informativi di cui al presente articolo, avviene rispettivamente a cura del dipendente della Banca che riceve l'ordine oppure attraverso la procedura che gestisce gli ordini per via telematica.

Profilatura del Cliente

La Banca acquisisce le informazioni necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente tramite la compilazione del questionario finanziario. Tali informazioni sono necessarie per la prestazione del servizio di consulenza e per effettuare la valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza al di fuori del predetto servizio, come disciplinato negli articoli precedenti.

Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni richieste nel "Questionario finanziario" e ogni altra informazione necessaria alla redazione e all'aggiornamento della profilatura. In particolare, la Banca acquisisce, oltre alle informazioni e notizie generali sul Cliente, quelle riguardanti:

- la conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti: tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il Cliente ha dimestichezza; natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal Cliente; livello di istruzione e professione;
- la situazione finanziaria: fonte e consistenza del suo reddito, del suo patrimonio complessivo e dei suoi impegni finanziari;
- gli obiettivi di investimento: periodo di tempo per il quale il Cliente desidera conservare l'investimento, la sua tolleranza al rischio e le finalità dell'investimento.

In caso di rapporto cointestato, le informazioni concernenti la conoscenza ed esperienza, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento verranno raccolte mediante la compilazione e sottoscrizione di tanti questionari finanziari quanti sono i cointestati.

La Banca effettua le valutazioni di cui sopra sulla base delle informazioni originariamente acquisite, senza che alcun inadempimento o responsabilità possa esserle imputato in mancanza di comunicazione da parte del Cliente di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle informazioni originariamente fornite. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni da Lui rese e che è Suo onere informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca, inoltre, provvede a verificare con il Cliente, nonché se del caso rappresentante legale, delegato, etc., secondo la periodicità prevista nell'ambito delle proprie procedure, l'attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente (rappresentante legale, delegato, etc.) di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso contenute nell'anagrafica generale e nel questionario finanziario. A tal fine, la Banca utilizza le proprie procedure, anche tramite il canale internet.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui si verificano situazioni tali da comportare una variazione delle informazioni rese alla Banca, il Cliente, nonché se del caso il rappresentante legale, il delegato, etc., senza attendere che la Banca gli sottoponga il questionario di aggiornamento periodico, comunica alla Banca, di propria iniziativa tempestivamente e per iscritto, le variazioni intervenute, affinché possa essere aggiornato il questionario finanziario.

La Banca interromperà lo svolgimento del servizio di consulenza nel caso in cui il Cliente, e/o il rappresentante legale e/o delegato etc, non provvedano all'aggiornamento del questionario scaduto.

Nel caso in cui il Cliente e/o il rappresentante legale e/o il delegato etc. non rispondano ad alcune domande del questionario, la Banca valuterà la mancanza di una risposta alla stregua di una risposta negativa o della risposta più prudentiale.

In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti a un Cliente professionale considerato tale di diritto, la Banca presume che il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i servizi e che sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento da lui dichiarati.

In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti a un Cliente professionale su richiesta, la Banca presume che il Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i servizi.

In occasione della Profilatura e del suo aggiornamento, la Banca comunica al Cliente:

- il profilo finanziario che gli è stato attribuito, specificando tutti gli indicatori che sono ivi ricompresi;
- la sua classificazione come Cliente al dettaglio o Cliente professionale sulla base della normativa vigente. Il Cliente può richiedere, nei limiti consentiti dalla legge e previa accettazione della Banca, di essere classificato diversamente; in tal caso, dovrà essere sottoscritta specifica documentazione.

Execution only

Il Cliente può chiedere di propria iniziativa alla Banca di prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini o di esecuzione di ordini senza che sia necessario ottenere le informazioni previste per la valutazione di appropriatezza. Tale modalità di prestazione dei servizi (execution only) può essere accettata dalla Banca qualora gli strumenti finanziari non siano complessi e previa comunicazione al Cliente che, richiedendo tale modalità, la Banca non sarà tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto Egli non beneficerà della corrispondente protezione.

Gli strumenti finanziari "non complessi" sono quelli definiti dall'art. 43 del Regolamento Intermediari Consob e successive modificazioni e integrazioni.

La modalità di execution only è prevista - per gli strumenti non complessi - quale regime predefinito per le operazioni inserite tramite Trading on Line, disciplinato da apposito Contratto SCRIGNO Trading on Line, sottoscritto dal Cliente, e al quale si fa espresso rinvio. Resta inteso che il Cliente potrà sottoporre le operazioni inserite tramite trading on line alla valutazione di appropriatezza.

Garanzie relative alle operazioni richieste

L'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione, da parte del Cliente stesso, della provvista e delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla vigente disciplina normativa, regolamentare e di vigilanza.

Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati o comportanti elevata rischio

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2-ter del TUF e successive modifiche ed integrazioni, il Cliente prende atto che il valore di mercato di tali strumenti può essere soggetto a notevoli variazioni e che l'investimento effettuato sugli stessi, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno di essi, potrebbe comportare l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Nel caso di operatività che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o relativa ad operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci per cento). Tale comunicazione verrà inviata non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la predetta soglia è superata o, qualora sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Deposito ed amministrazione delle somme di denaro e degli strumenti finanziari

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari oggetto del presente Contratto sono custoditi e amministrati dalla Banca sulla base di appositi Contratti - sottoscritti dal Cliente - e alle cui condizioni economiche e contrattuali si fa espresso rinvio.

Poteri di rappresentanza e firme autorizzate - Revoca, modifica e cessazione

Il conferimento del potere di rappresentanza dovrà risultare da idonea procura avente forma scritta, riportante anche gli eventuali limiti del potere stesso. Qualora sia nominato più di un procuratore, in mancanza di specifiche indicazioni, il potere di rappresentanza si intende conferito in via disgiunta.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata e non siano trascorsi 7 (sette) giorni dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque siano state rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Cointestazione del rapporto

Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, vanno fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori all'indirizzo indicato nella cointestazione e riportato nel presente Contratto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

I cointestatori dovranno congiuntamente nominare le persone autorizzate a rappresentarli, nonché congiuntamente comunicare alla Banca le eventuali modifiche delle facoltà concesse alle medesime. La revoca della rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito all'articolo precedente. Il cointestatorio che abbia disposto la revoca è tenuto a darne tempestivamente notizia agli altri cointestatori.

Cointestazione del rapporto con facoltà di operare disgiuntamente

Le parti convengono fin da ora in questa sede che, in caso di rapporto cointestato, le firme si intendono disgiunte, salvo pattuizione contraria.

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di operare disgiuntamente le une dalle altre, ciascuna titolare può impartire autonomamente disposizioni alla Banca, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. In particolare, ciascun cointestatorio prende atto e accetta che la Banca eseguirà le disposizioni impartite da ciascuno di essi anche qualora non fossero coerenti con il profilo finanziario dell'altro/altri cointestatorio/cointestatori.

Salvo diversa indicazione, la facoltà di disposizione disgiunta si estende ai titoli nominativi, per i quali si intende conferito apposito mandato da ciascun cointestatorio a favore degli altri, e comprende, altresì, il potere di indicare il cointestatorio al quale intestare gli strumenti finanziari nominativi acquistati disgiuntamente.

La Banca, quando da uno dei cointestatori le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata, all'operatività disgiunta, non darà corso agli ordini che non le siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatori. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. e non siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

I cointestatori rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, il rapporto continua e ciascuno degli altri cointestatori conserva il diritto di impartire

separatamente ordini alla Banca. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio deceduto, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nei casi di cui al comma precedente, la Banca pretende il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata.

Commissioni e spese

Il Cliente si obbliga al pagamento, in favore della Banca, delle commissioni, delle spese e di ogni altro onere accessorio, compresi quelli di carattere fiscale, applicati ai servizi disciplinati dal presente Contratto.

Il pagamento, da parte del Cliente, di quanto dovuto alla Banca per i servizi prestati avverrà, di norma, con addebito sul conto corrente indicato dal Cliente, con data pari a quella di regolamento dell'operazione, determinata secondo le norme vigenti relative alle sedi di esecuzione dove è stata effettuata l'operazione stessa. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca.

Diritto di garanzia - Compensazione

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

La Banca ha altresì diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora i crediti derivino da rapporti di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente. Peraltro, tale facoltà di compensazione è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Per consentire l'esercizio dei diritti e per effettuare la compensazione, la Banca è altresì autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente in essere presso la Banca. Prima di procedere in tal senso, la Banca - previa messa in mora del Cliente, ove necessaria - deve avvertire il Cliente, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termine di 10 (dieci) giorni per provvedere al pagamento.

La Banca è, comunque, irrevocabilmente autorizzata al regolamento di quanto ad essa dovuto mediante addebito a valere sulle disponibilità comunque esistenti a nome del Cliente presso la medesima e, in caso di insufficienza di tali disponibilità, la Banca potrà alienare in tutto o in parte gli strumenti finanziari depositati, al fine di soddisfarsi sul ricavato. A tal fine il Cliente conferisce mandato irrevocabile alla Banca, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, cod. civ., affinché quest'ultima possa, in nome e per conto del Cliente, girare a proprio favore gli strumenti finanziari presenti sul deposito.

Documentazione delle operazioni eseguite

La Banca trasmette al Cliente, mediante supporto cartaceo, un avviso contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione, ovvero se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.

Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere le predette informazioni.

Relativamente al servizio di collocamento di strumenti finanziari e distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, la rendicontazione delle operazioni è effettuata dall'emittente o dall'offerente dei prodotti finanziari, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa di settore.

La Banca fornisce, comunque, al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato del suo ordine.

Ove l'ordine sia stato impartito tramite rete telematica, la Banca ha la facoltà di adempiere agli obblighi di trasmissione della documentazione, afferente le operazioni eseguite, attraverso la spedizione di documenti informatici appositamente predisposti, le cui evidenze restano memorizzate su supporto durevole.

In assenza di motivato reclamo scritto, da trasmettersi alla Banca entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione della documentazione, la stessa si intende tacitamente approvata dal Cliente ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Tale approvazione tacita comporta, altresì, decadenza dal diritto di sollevare contestazioni in ordine alle operazioni eseguite dalla Banca ai sensi dell'articolo sul "conferimento degli ordini".

La Banca mette a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in suo possesso che lo riguardano, previo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

Durata del Contratto - Diritto di recesso

Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata a.r.. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

La Banca potrà esercitare analogo diritto di recesso, con le medesime modalità di cui al comma 1.

Il recesso è in ogni caso efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

La Banca può inoltre recedere dal presente Contratto anche senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente, qualora ricorra un giustificato motivo. La Banca può recedere dal presente Contratto senza preavviso anche qualora si verificano a carico del Cliente eventi tali da incidere negativamente sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dello stesso. In tali casi la Banca avrà facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata dei contratti in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempiimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi ulteriore rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Il recesso non comporta alcuna penalità o spesa di chiusura a carico del Cliente, che è comunque tenuto a riconoscere alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento delle stesse, nonché a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dell'articolo "commissioni e spese".

Variazione delle condizioni normative ed economiche

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate ai servizi, comunicandolo al Cliente con ragionevole preavviso.

Nel caso in cui il Cliente sia un Consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, la Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche e contrattuali applicate al presente Contratto, purché sussista un giustificato motivo e ne dia comunicazione scritta al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.

Le comunicazioni relative specificano l'entrata in vigore delle variazioni e vengono effettuate mediante lettera semplice, inviata all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure consegnata a sue mani, oppure mediante pubblicazione di un avviso sul sito Internet della Banca e contestuale affissione dello stesso nei locali aperti al pubblico. L'avviso rimane esposto fino a quando non sia stato allegato alla prima comunicazione utile successiva inviata al Cliente, oppure non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore delle variazioni.

Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato, con lettera raccomandata a.r. da inviare alla Banca entro 30 (trenta) giorni successivi alla loro entrata in vigore, il proprio diritto di recesso dal rapporto.

L'invio delle comunicazioni s'intende valido a tutti gli effetti anche qualora la Banca le renda disponibili attraverso il servizio di home banking sottoscritto dal Cliente.

Conflitti di interesse

La Banca organizza la propria attività in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque al Cliente trasparenza ed equo trattamento.

La Banca identifica e gestisce i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca e il Cliente, oppure fra clienti. A tal fine, la Banca fornisce al Cliente una policy sintetica di "gestione dei conflitti d'interesse", che consente di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse tali da danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti. Il Cliente può richiedere in filiale la consegna della "Policy aziendale di gestione dei conflitti d'interesse" in versione analitica, che fornisce maggiori dettagli relativamente alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata.

Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca informa preventivamente il Cliente della natura e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché esso possa assumere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

La Banca renderà prontamente disponibili alla clientela gli eventuali aggiornamenti della policy sintetica di "gestione dei conflitti di interesse", contenuta nel documento informativo, tramite il proprio sito internet. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento.

Incentivi

La Banca, nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, potrà ricevere o pagare incentivi entro i limiti e alle condizioni indicate dalla normativa vigente.

Gli incentivi percepiti dalla Banca sono volti ad accrescere la qualità del servizio prestato e non pregiudicano l'adempiimento da parte della Banca dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del Cliente. In particolare, per migliorare la qualità del Servizio fornito al Cliente la Banca effettua, con cadenza annuale, un'analisi della composizione del portafoglio del Cliente confrontandola con una composizione ottimale, e valuta l'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il Cliente

ha investito.

L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici, o qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamente.

Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede a fornire nell'ambito della documentazione annuale relativa a costi, oneri e incentivi le informazioni sull'ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato. In caso di incentivi continuativi, la Banca annualmente, nell'ambito della predetta documentazione, informa il Cliente in merito all'importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.

Invio della corrispondenza

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo di corrispondenza del presente Contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Ciò deve intendersi anche con riferimento al rendiconto e alle note informative relative alle operazioni effettuate.

Le notifiche, le disposizioni e le comunicazioni dirette dal Cliente alla Banca devono essere fatte pervenire per iscritto tramite raccomandata a.r. alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il Cliente cura che esse siano compilate in modo chiaro e leggibile.

Legge applicabile e Foro competente

Il presente Contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Sondrio.

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, ovvero sia una persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, il Foro competente sarà quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

Comunicazioni periodiche e approvazione tacita del rendiconto

La Banca invia trimestralmente al Cliente una comunicazione comprensiva del rendiconto della posizione degli strumenti finanziari in deposito. Il cliente ha facoltà di chiedere di ricevere il rendiconto con frequenza maggiore (mensile), con costi a proprio carico.

Con cadenza annuale, la Banca invia al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell'anno, informazioni in forma aggregata di tutti i costi, gli oneri e gli incentivi, connessi ai prodotti finanziari oggetto delle operazioni eseguite e ai servizi di investimento prestati dalla Banca riferite all'anno precedente, al fine di permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto sul rendimento. Detta informativa viene fornita dalla Banca con le modalità previste dalla normativa vigente. Il Cliente può richiedere alla Banca una rappresentazione analitica dei costi, oneri e incentivi nonché maggiori chiarimenti sul contenuto della documentazione ricevuta.

Con particolare riferimento alla prestazione del servizio di consulenza, la Banca provvede all'invio della rendicontazione di cui all'art. 5-BIS comma 9, con la medesima tempistica di cui al comma precedente.

Il rendiconto si intenderà tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di invio del rendiconto stesso. Tale approvazione tacita comporta, altresì, decadenza dal diritto di sollevare contestazioni in ordine alle operazioni eseguite dalla Banca ai sensi dell'articolo sul "conferimento degli ordini".

Procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per qualunque doglianza derivante dal rapporto, il Cliente può presentare per iscritto alla Banca, tramite raccomandata a.r., apposito reclamo al seguente indirizzo: Banca Popolare di Sondrio - Funzione di conformità, Piazza Garibaldi n. 16, 23100 Sondrio. La Banca tratterà i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni, verrà comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricevimento del reclamo stesso:

- 60 giorni, se il reclamo riguarda la prestazione dei servizi di investimento o i prodotti di investimento assicurativi;

- 30 giorni se il reclamo riguarda servizi diversi rispetto a quelli di investimento (ad esempio, conto corrente o servizio di custodia ed amministrazione titoli).

Nel caso in cui il Cliente sia rimasto insoddisfatto della risposta della Banca, o nel caso in cui non riceva una risposta entro i termini di legge, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ai sensi dell'art. 32-ter del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza).

In particolare, potrà rivolgersi al Conciliatore Bancario, Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, provvedendo ad attivare presso il predetto organismo una delle seguenti procedure stragiudiziali delle controversie:

- ricorso al servizio di mediazione per raggiungere un accordo tra le parti con l'intervento di un esperto indipendente (mediatore);

- richiesta di avvio di un arbitrato.

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

In alternativa, il Cliente potrà ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari finanziari relative alle controversie inerenti a servizi e attività di investimento e prodotti di investimento assicurativi, relative alla violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000) e assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per sapere in quali casi si può ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e come presentare il ricorso, si rinvia a quanto descritto sul sito www.acf.consob.it.

In alternativa, il Cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, previsto come obbligatorio, presso qualsiasi organismo accreditato dal Ministero della giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione di cui all'art. 16 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Il ricorso agli organismi di cui ai commi precedenti, non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, anche successivo alla decisione, l'Autorità giudiziaria.

Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca.

Utilizzo di supporto durevole

Quando ai fini del presente Contratto è prescritto che le informazioni devono essere fornite su supporto durevole, la Banca utilizza:

- la forma cartacea nella generalità dei casi;
- un supporto durevole non cartaceo nel caso in cui il Cliente richieda la fornitura del servizio **SCRIGNO** Internet Banking.

A seguito della scelta da parte del Cliente dell'esclusivo utilizzo del supporto durevole non cartaceo con le modalità previste dal servizio ScrignoInternet Banking ovvero aderendo al servizio di "corrispondenza on line", la corrispondenza e le comunicazioni previste dalla normativa vigente verranno messe a disposizione nell'area documentale dedicata. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Cliente di richiedere in qualunque momento l'invio delle comunicazioni tramite Supporto Durevole cartaceo.

Le comunicazioni trasmesse su Supporto Durevole cartaceo vengono inviate secondo le modalità previste nell'articolo "Invio della corrispondenza".

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O DEI FONDI DEI CLIENTI

In relazione ai servizi di investimento prestati, la Banca riceve in deposito i beni della clientela, costituiti da strumenti finanziari e disponibilità liquide. Sono da escludersi dal novero degli strumenti finanziari oggetto di deposito le quote di fondi comuni di investimento italiani, che, in base al relativo regolamento di emissione, siano immesse in un certificato cumulativo e siano quindi tenute in deposito presso la Banca depositaria del fondo comune, e le quote di OICR (fondi e SICAV) esteri che sono rappresentate unicamente da annotazioni nel registro dei partecipanti tenuto dallo stesso OICR o dal soggetto da questi appositamente incaricato. La Banca annota esclusivamente come evidenza extracontabile le quote di fondi comuni di investimento e le azioni di SICAV sia nelle proprie registrazioni che nelle rendicontazioni al cliente.

Per assicurare la tutela degli strumenti finanziari dei Clienti che detiene in deposito, la Banca ha adottato una serie di misure organizzative e procedurali volte a salvaguardare i diritti dei Clienti stessi e a garantire la separazione tra i patrimoni dei singoli Clienti e di questi ultimi rispetto al patrimonio della Banca, nonché a minimizzare il rischio di perdita, o di sottrazione dei beni della clientela, derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza. In particolare, tra tali misure, la Banca provvede alla conservazione di apposite evidenze contabili relative agli strumenti finanziari e ai fondi da essa detenuti per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente ed indicano il depositario o il sub-depositario dei beni medesimi. Le suddette evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza ogni singola posizione e sono, inoltre, regolarmente riconciliate con gli estratti conto ricevuti dai sub-depositari, nonché con le giacenze dei beni depositati presso la Banca. Nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative agli strumenti finanziari di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in strumenti finanziari) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura è prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti, relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

Le somme di denaro di pertinenza dei Clienti sono depositate nei conti correnti e nei

depositi nominativi intestati a ciascun cliente presso la Banca e seguono la disciplina del deposito bancario. Al fine di salvaguardarne l'integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali, muniti di adeguate protezioni.

Ferma restando la sua responsabilità nei confronti dei Clienti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente, la Banca ha la facoltà di sub-depositare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente presso depositari centrali o altri depositari abilitati, quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti autorizzati dalla normativa vigente.

Nella generalità dei casi, per il sub-deposito degli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti la Banca accende presso ciascun sub-depositario conti ad essa intestati, rubricati "in conto terzi" (c.d. "conto omnibus"), cioè conti nei quali sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, insito nell'utilizzo del conto omnibus, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili con l'indicazione del sub-depositario degli strumenti finanziari detenuti per conto di ciascun Cliente, e pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile e monitora periodicamente l'attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

Il sub-deposito è subordinato all'autorizzazione del Cliente; tale autorizzazione è accordata all'atto della sottoscrizione del contratto relativo al "Deposito di titoli". Il Cliente può richiedere gratuitamente alla propria dipendenza di riferimento l'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali, tempo per tempo, sono sub-depositati gli strumenti finanziari. Tale elenco è anche consultabile sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela) e viene inviato alla clientela con cadenza annuale. Inoltre, nel rendiconto periodico viene indicato il depositario o il sub-depositario di ciascuno strumento finanziario detenuto dal Cliente.

La Banca effettua il sub-deposito presso soggetti regolamentati e vigilati, insediati in paesi dello spazio economico europeo e in paesi terzi il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività. In particolare, la Banca seleziona i sub-depositari degli strumenti finanziari della Clientela sulla base della loro qualifica, privilegiando i depositari centrali (CSD e ICSD), nonché sulla base delle loro competenze e della loro reputazione di mercato, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari, ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositari è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio. La Banca può accettare di sub-depositare gli strumenti finanziari dei Clienti presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, solo se è rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti dall'intermediario per conto di clienti professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di sub-depositari presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari;
- b) la natura degli strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento a essi connessi ne impone il sub-deposito presso quel soggetto.

Posto quanto sopra, in caso di sub-deposito presso intermediari di paesi terzi, o presso soggetti aventi sede in paesi UE e affiliati di gruppi di paesi terzi, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati dalla legge applicabile a detti intermediari/soggetti diversamente da quanto previsto dall'ordinamento italiano o UE: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.

In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi.

La Banca fornirà informativa al Cliente nel caso in cui i conti a quest'ultimo riferibili siano soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario che non prevede regole a tutela della separazione.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.

La Banca non utilizza nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, che la stessa detiene nel deposito titoli, a meno che il Cliente non abbia sottoscritto uno specifico contratto, in cui esplicitamente acconsente all'uso degli strumenti finanziari al ricorrere di specifiche condizioni e gli strumenti finanziari siano utilizzati alle condizioni per cui il Cliente ha prestato il consenso.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in conti omnibus, l'utilizzo degli strumenti è subordinato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) l'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus;
- b) l'adozione da parte della Banca di procedure e sistemi di controllo per assicurare che siano utilizzati solo gli strumenti finanziari dei Clienti che abbiano prestato il consenso.

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

All'atto della sottoscrizione del contratto di deposito titoli, il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare gli strumenti finanziari di sua proprietà, in caso di eventi accidentali, non dipendenti dalla volontà della Banca stessa, quali eventuali problematiche di regolamento delle operazioni di vendita a causa della mancata consegna di titoli regolarmente acquistati e registrati nelle evidenze della Banca. In questi casi, fermo restando che il Cliente rimane comunque nelle condizioni di poter disporre integralmente dei titoli in ogni momento, la Banca è tenuta a reintegrare la posizione di tale Cliente, senza oneri di alcun genere, con un uguale quantitativo e valore di prodotti finanziari della stessa specie.

La Banca informa il Cliente dell'esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge nonché sono regolati dal Contratto di Deposito Titoli o da altri contratti o accordi stipulati tra la Banca e il Cliente.

Per i conti intestati alla Banca per conto terzi non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai sub-depositari nei confronti della Banca, non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di ciascun Cliente.

In caso di inadempimento del Cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli Strumenti Finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

INFORMATIVA SUI LIVELLI DI SEGREGAZIONE E SUI RELATIVI COSTI - REGOLAMENTO SUI DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI - ARTICOLO 38 (6)

Lo scopo della presente sezione è quello di illustrare i livelli di separazione patrimoniale ("segregazione") dei titoli detenuti dalla Banca direttamente per conto dei clienti presso i depositari centrali di titoli ("CSD") dello spazio economico europeo (SEE), nonché quello di illustrare i costi ed evidenziare le principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sulle procedure di gestione delle crisi. Tale informativa si rende necessaria in seguito al recepimento della CSDR - Central Security Depository Regulation (Regolamento UE N. 909/2014), che si pone l'obiettivo di armonizzazione delle disposizioni in materia di regolamento degli strumenti finanziari nell'Unione Europea ed in particolare la regolamentazione dei depositari centrali di titoli.

La Banca attualmente è partecipante diretto ai CSD. Come detto nella sezione precedente, anche per i titoli depositati presso CSD, il Cliente può richiedere gratuitamente alla propria dipendenza di riferimento l'elenco aggiornato dei soggetti presso i quali, tempo per tempo, sono sub-depositati gli strumenti finanziari. Tale elenco è anche consultabile sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela) e viene inviato alla clientela con cadenza annuale. Inoltre, nel rendiconto periodico viene indicato il depositario o il sub-depositario di ciascuno strumento finanziario detenuto dal Cliente.

Vale evidenziare che l'informativa di cui alla presente sezione è redatta esclusivamente a fini informativi e non costituisce - né deve considerarsi - un'offerta, un invito ad offrire oppure una sollecitazione a, o una raccomandazione per, concludere accordi di qualsivoglia natura, e neppure costituisce una conferma formale o informale dei termini di qualsivoglia proposta. Con la presente informativa la Banca non intende in alcun modo fornire alcuna consulenza di investimento, consulenza legale, fiscale, finanziaria o di altro tipo.

In merito ai livelli di segregazione presso i CSD per il cui dettaglio si rinvia anche alle specifiche sezioni del sito internet dei predetti depositari centrali, in conformità alle disposizioni previste al richiamato "CSDR" vi è l'obbligo in capo ai depositari centrali di offrire ai propri partecipanti, qual è la Banca Popolare di Sondrio, la scelta di sub-deposito dei titoli presso il depositario centrale:

- in un "conto omnibus" conto intestato alla Banca, ma destinato a contenere gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca stessa. In tale conto non sono depositati titoli di proprietà della Banca. In questo caso si parla di segregazione omnibus: ferma restando la segregazione presso la Banca dei titoli di un singolo cliente rispetto ai titoli degli altri clienti della Banca e dei titoli di proprietà della medesima, per effetto del Sub-deposito in un Conto Omnibus presso il CSD, quegli stessi titoli sono aggregati ai titoli di altri clienti della Banca (ma non ai titoli di proprietà della Banca), tale per cui quello stesso cliente risulta comproprietario o compossessore di una quota di titoli corrispondente all'ammontare di cui è singolarmente intestatario presso la Banca;

- in un "conto individuale", sempre intestato alla Banca, ma destinato a contenere gli strumenti finanziari di proprietà di un singolo cliente e pertanto i titoli del cliente sono detenuti separatamente dai titoli di altri clienti della Banca e dai titoli di proprietà della Banca. In questo caso si parla di segregazione per singolo cliente: la stessa segregazione individuale presso la Banca viene replicata presso il CSD per effetto del Sub-deposito in un Conto Individuale, tale per cui il singolo cliente risulta proprietario o possessore dei titoli allo stesso modo presso la Banca e presso il CSD.

A sua volta, la Banca, in qualità di partecipante diretto a un CSD, ha l'obbligo di fornire ai propri clienti la scelta fra segregazione omnibus (conto omnibus) e segregazione per singolo cliente (conto individuale) informando i medesimi dei costi e dei rischi associati a ciascuna opzione. Il Cliente pertanto ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di

richiedere alla Banca, tramite la sottoscrizione dell'apposita modulistica, di sub-depositare gli strumenti finanziari in un conto destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo (conto "individuale").

Per sua natura il "conto individuale" comporta maggiori costi e possibili limitazioni della gamma di prodotti e servizi offerti dalla Banca.

I costi del deposito titoli nel caso di sub-deposito in un conto omnibus e i costi del conto individuale sono riportati nel documento di sintesi incluso nel contratto di deposito titoli e, in caso di variazioni, vengono di tempo in tempo aggiornati nella sezione "Trasparenza Bancaria - Fogli Informativi, FID e Informazioni Generali, Finanza, Deposito Titoli e Strumenti Finanziari" presente sul sito Internet della Banca. Nei predetti fogli informativi si forniscono i dettagli delle condizioni applicate.

In entrambi i casi (conto "omnibus" e conto "individuale") gli strumenti finanziari della clientela, che vengono sub-depositati, sono tenuti in conti intestati alla Banca, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca stessa, accesi presso il medesimo sub-depositario, nonché da quelli di altri clienti del sub-depositario e del sub-deposito stesso. La Banca mantiene l'evidenza del sub-depositario presso cui sono depositati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente, nonché l'evidenza dell'eventuale appartenenza del sub-depositario al gruppo della Banca e la nazionalità del sub-depositario. La Banca pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti sia nel caso di sub-deposito su conto omnibus che su conto individuale; in particolare, la Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub-depositari con la propria situazione contabile.

Per quanto riguarda le implicazioni giuridiche del sub-deposito dei titoli in un conto "omnibus" piuttosto che in un conto "individuale", si deve considerare che, in base alla normativa, i titoli di ciascun Cliente costituiscono patrimonio distinto da quello della Banca e degli altri Clienti, cosicché, in entrambi i casi (conto "omnibus" e conto "individuale"), su tali titoli non sono ammesse azioni dei creditori in caso di crisi o di insolvenza della Banca, essendo la procedura regolata dalla legge italiana.

Di conseguenza, non si renderebbe necessario per i clienti insinuarsi al passivo della Banca come creditori chirografari.

I clienti e i titoli di loro pertinenza vengono registrati in una sezione separata del passivo fallimentare. Pur non essendo attinente alla segregazione, per completezza si segnala che il cliente subisce la perdita di valore dei titoli emessi dalla Banca insolvente.

I titoli detenuti dalla Banca per conto dei clienti (diversi dai titoli emessi dalla Banca Popolare di Sondrio medesima) non ricadrebbero nell'applicazione del bail-in, misura che potrebbe essere applicata alla Banca stessa qualora dovesse essere destinataria di procedure di risoluzione. Sui rischi specifici del Bail-in si rimanda alla sezione "AVVERTENZE E RISCHI CORRELATI AL COSIDDETTO "BAIL-IN" del presente documento informativo.

Quanto sopra vale sia nell'ipotesi in cui i titoli siano detenuti presso il CSD in un Conto Omnibus o in un Conto Individuale.

Poste le implicazioni giuridiche su indicate in caso di insolvenza o crisi della Banca, può avvenire che a causa di problematiche di regolamento di operazioni di compravendita disposte da un qualsiasi Cliente (vendita di titoli regolarmente acquistati, ma non ancora consegnati dalla controparte), si verifichi una "sottodotazione" di uno o più titoli presso il sub-depositario, cioè vi sia una temporanea ed occasionale differenza tra il numero di titoli (più elevato) registrati nelle evidenze contabili della Banca e il numero di titoli (più basso) presenti sui registri del sub-depositario, in conti omnibus e individuali. In questo caso, qualora si verificasse un'insolvenza della Banca, i Clienti avranno diritto alla restituzione "pro-quota" dei titoli per i quali esiste una situazione di "sottodotazione". Questa procedura di ripartizione "pro-quota" dei titoli in caso di "sottodotazione" del sub-deposito della Banca si applica certamente ai titoli sub-depositati sul conto "omnibus" e potenzialmente anche ai titoli sub-depositati su conti individuali.

Analogo obbligo di cui alla presente sezione in merito alla pubblicità dei livelli di protezione e dei costi associati ai vari livelli di segregazione è previsto anche per i CSD. Si rinvia ai link dei CSD ai quali la Banca partecipa direttamente per prendere visione delle informazioni che i CSD stessi sono tenuti a rendere pubbliche ai sensi del CSDR sulle principali conseguenze giuridiche dei diversi livelli di segregazione da loro offerti e sulla normativa applicabile cui sono soggetti. I link sono disponibili nell'elenco consultabile sul sito internet della Banca (sezione Comunicazioni alla clientela).

INFORMAZIONI SUI SISTEMI DI INDENNIZZO O DI GARANZIA

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "Fondo"), istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Fondo, che ha personalità giuridica di diritto privato e che è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prevede l'indennizzo degli investitori entro i limiti di importo - di seguito indicati - previsti dall'art. 8 del relativo Regolamento Operativo, per i crediti, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione:

- dei servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento, gestione di portafogli, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

ad operazioni di investimento.

Gli interventi del Fondo sono subordinati:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario, all'emissione del decreto che dispone la liquidazione;
- in caso di fallimento dell'intermediario, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- in caso di concordato preventivo dell'intermediario, alla sentenza di omologazione del concordato.

Il Fondo interviene ad indennizzare gli investitori (ove non ricorrano le cause di esclusione previste dal relativo Regolamento Operativo) per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun Investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.fondonazionaleidigaranzia.it.

La Banca è inoltre aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, ed oggi diventato un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il

perseguimento delle finalità del Fondo. Con il D.Lgs. n. 659/96 è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti. In virtù della previsione contenuta nel D.Lgs 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "TUB"), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti. Gli artt. 96-bis e 96-ter del TUB attribuiscono infine alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti. Il legislatore italiano ha disposto l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri 5 giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del TUB.

In caso di conti cointestati, il livello massimo di tutela offerta è da intendersi per depositante, pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000,00 euro per ciascuno dei cointestatori. Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto cointestato, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000,00 Euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati. Al fine di tale computo, si rammenta l'art. 8 comma 2 della Direttiva 94/19/CE, in base al quale un conto cointestato deve considerarsi ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, salve specifiche disposizioni.

Infine, anche i certificati di deposito nominativi, aventi la caratteristica di operazioni di raccolta, assimilabile ai depositi con obbligo di restituzione, sono sottoposti alla garanzia di rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'Investitore deve essere informato sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

A tal fine, qualora la Banca fornisca al Cliente al dettaglio o potenziale Cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta sia stato pubblicato un prospetto conformemente alle disposizioni del Testo Unico della Finanza, la medesima si impegna a comunicare al Cliente o potenziale Cliente le modalità per ottenere il prospetto.

L'Investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'intermediario valuta e informa l'investitore se l'investimento è congruente con il suo profilo finanziario.

AVVERTENZE SUI RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL TRADING ON LINE

Per apprezzare il rischio derivante dall'utilizzo del trading on line, l'Investitore deve tenere presenti i seguenti fattori:

- 1) possibili "cadute" del sistema ovvero malfunzionamenti;
- 2) oneri eccessivi provocati da un trading intraday particolarmente speculativo.

1) Possibili "cadute" del sistema ovvero malfunzionamenti.

Gran parte dei sistemi elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti, potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'utilizzo di internet potrebbe far aumentare il rischio di "cadute" (anche temporanee) del sistema. Al fine di assicurare comunque l'efficiente svolgimento del servizio, la Banca mette a disposizione della propria clientela degli strumenti alternativi, specificati nel Contratto di Trading on Line, in grado di far proseguire l'operatività, interrotta e/o sospesa per cause imputabili alla Banca. L'Investitore s'informa presso la Banca circa le modalità da utilizzare in caso di "cadute" del sistema come sopra descritte (trasmissione degli ordini via telefonica o presso i locali della Banca).

2) Oneri eccessivi provocati da un trading intraday particolarmente speculativo.

Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve essere informato in relazione a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni sono comunque riportate nella sezione "Informazioni sui costi e gli oneri connessi ai servizi di investimento" contenuta nel presente documento informativo. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. L'Investitore deve essere consapevole, e con la presente viene informato, sui rischi connessi all'utilizzo del trading on line che potrebbe indurlo, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday, con conseguente aumento degli oneri economici legati al numero di transazioni eseguite.

AVVERTENZE E RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ IN PRESTITO TITOLI

Il Prestito Titoli è un contratto con il quale un soggetto ("Prestatore", di seguito "il

Cliente") trasferisce la proprietà di un certo quantitativo di titoli di una data specie ad un altro soggetto ("Prestatario", di seguito "la Banca"), il quale, ad una data stabilita, è tenuto a restituire titoli della medesima specie e quantità, oltre al pagamento di un corrispettivo quale remunerazione per l'utilità conseguita (la disponibilità dei titoli). Pertanto, con il Prestito Titoli, il Cliente mette temporaneamente a disposizione della Banca gli strumenti finanziari presenti nel suo Deposito Titoli ed ottiene, per ogni operazione di prestito eseguita, una remunerazione commisurata al controvalore dei titoli prestati ed alla durata del prestito. La Banca si impegna a restituire al Cliente, alla scadenza di ogni operazione di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito e a riconoscere al Cliente, contestualmente alla data di ricevimento, eventuali proventi derivanti dai titoli prestati nonché eventuali diritti di opzione, azioni derivanti da aumenti gratuiti di capitale e dividendi in natura.

Principali rischi

I rischi dell'operatività di Prestito Titoli sono riconducibili al trasferimento di proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca o a un terzo.

Nel caso di trasferimento degli strumenti finanziari a un terzo la Banca garantisce comunque il buon fine dell'operazione di prestito. Ne consegue che il rischio di credito che si assume il Cliente è limitato all'ipotesi che la Banca non sia in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali, ivi inclusi gli obblighi di restituzione. A fronte di tale rischio di credito la Banca deposita una somma in denaro a garanzia dei propri obblighi di restituzione di strumenti finanziari equivalenti. A tal fine, la Banca accredita il relativo importo su un Conto di Garanzia indisponibile intestato al Cliente. Qualora non venga effettuato l'adeguamento della garanzia al valore di mercato degli strumenti finanziari, il Cliente è esposto al rischio dell'eventuale incremento del valore degli stessi rispetto a quello rilevato per la costituzione della Garanzia.

In caso di sospensione, interruzione e/o esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni di prestito, il Cliente potrebbe non ricevere strumenti finanziari della medesima quantità e specie, ma ricevere il valore di presumibile realizzo degli stessi determinato avvalendosi dei dati diffusi dalle fonti di mercato comunemente utilizzate.

Inoltre, l'eventuale diminuzione di valore degli strumenti finanziari oggetto del prestito titoli resta a esclusivo rischio del Cliente.

AVVERTENZE E RISCHI CORRELATI AL COSIDDETTO "BAIL-IN"

Nell'ambito del "rischio emittente" (v. infra, parte B, capitolo 1.3), concernente gli strumenti finanziari emessi da banche, acquistati sia nell'ambito del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e sia nell'ambito del contratto di gestione di portafogli (in questo secondo caso, solamente qualora lo preveda la linea di gestione prescelta dal cliente), l'investitore deve tenere conto anche del cosiddetto "bail-in" (salvataggio interno), ovvero sia dell'eventualità che, a seguito di quanto stabilito dalla normativa europea sulla prevenzione e gestione delle crisi bancarie (direttiva europea BRRD, recepita nell'ordinamento giuridico italiano dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015, le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2016), i clienti in possesso di azioni e obbligazioni emesse da una banca in crisi e anche chi abbia denaro depositato presso tale banca - questi ultimi limitatamente all'importo eccedente i 100 mila euro - vengano obbligati a sostenere i costi connessi con un'eventuale situazione di insolvenza.

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

Ciò contrariamente a quanto avveniva in passato, allorché l'eventuale salvataggio della banca in crisi era a carico delle finanze pubbliche e, dunque, gravava su tutti i contribuenti. Fatta salva, ora come allora, l'*extrema ratio* della liquidazione coatta amministrativa, l'equivalente del fallimento.

Gli strumenti finanziari soggetti a "bail-in" sono espressamente previsti dalla legge e vengono interessati dalle citate misure secondo il seguente ordine e solo qualora ciò risulti necessario per realizzare il salvataggio della banca:

- 1) azioni e strumenti addizionali di capitale (es. azioni di risparmio e obbligazioni convertibili);
- 2) obbligazioni subordinate;
- 3) obbligazioni ordinarie (cosiddette "senior");
- 4) infine, se l'intervento sugli strumenti finanziari non fosse ancora sufficiente verrebbero coinvolti i depositi di denaro nominativi, limitatamente all'importo eccedente i 100.000 euro a persona (fino a tale cifra opera, infatti, la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Si tenga, altresì, conto che i depositi al portatore non sono tutelati. Per maggiori informazioni si rinvia al sito internet www.fitd.it).

A decorrere dal 1° gennaio 2016, in caso di crisi o dissesto di una banca, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza, la Banca d'Italia (o Autorità equivalente in caso di titoli emessi da banche di altri Paesi U.E.), al fine di recuperare risorse per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi, può disporre: dapprima la svalutazione delle azioni, fino ad azzerarne il valore nominale; se ciò non fosse sufficiente, può attuare la medesima misura relativamente alle obbligazioni subordinate; se ancora non bastasse, verrebbero interessate pure le obbligazioni ordinarie; infine, si passerebbe ai depositi in denaro nominativi, limitatamente agli importi superiori a 100.000 euro.

Con riferimento alle obbligazioni, la Banca d'Italia può disporre, oltre alla svalutazione, la conversione in azioni; inoltre, può modificarne la scadenza, l'importo degli interessi maturati o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Si precisa che le misure che riguardano azioni, obbligazioni e titoli similari, testé descritte, si applicano anche agli strumenti finanziari acquistati prima dell'entrata in vigore della normativa.

Si precisa, altresì, che dalle misure relative al bail-in sono esclusi altri beni dei clienti che si trovano presso la banca in crisi o che, pur essendo stati acquistati presso tale banca, non sono di proprietà di quest'ultima. A esempio, il contenuto delle cassette di sicurezza, gli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) diversi da quelli emessi dalla banca in crisi, le passività garantite (es. covered bond), le quote di fondi comuni e similari (es. SICAV), le polizze assicurative.

Per approfondimenti: www.bancaditalia.it (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca).

PARTE "A" LE TIPOLOGIE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Premesso che la schematizzazione che segue ha finalità esemplificativa ma non esaustiva, essendo il settore finanziario particolarmente dinamico e quindi in costante evoluzione, si propone la seguente distinzione per categorie degli strumenti finanziari più diffusi, rimandando il Cliente, come indicato nella precedente sezione "avvertenze generali", alla lettura dell'eventuale prospetto pubblicato ai sensi del Testo Unico della Finanza nei casi di offerta al pubblico. Rimaniamo a disposizione, attraverso le nostre dipendenze, per eventuali Sue richieste relative alle caratteristiche degli strumenti finanziari, anche eventualmente non di seguito citati.

Titoli di capitale, tra i quali, per diffusione si citano le azioni. Acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

Titoli di debito, tra i quali, per diffusione, si citano i titoli di stato e le obbligazioni. Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestatato (unico o periodico). I titoli di debito prevedono generalmente tassi di interesse fissi o variabili. Non mancano però, soprattutto per le obbligazioni, titoli indicizzati nel tasso di interesse e/o nel valore di rimborso, a tassi crescenti o decrescenti o che presentano una combinazione di più parametri.

Si possono ulteriormente identificare le seguenti sotto-categorie principali:

Strumenti del mercato monetario, si tratta di strumenti finanziari normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento.

Obbligazioni, che costituiscono la sotto-categoria più diffusa e le cui tipologie più note sono le seguenti:

Convertibili: sono obbligazioni che attribuiscono al titolare, oltre ai diritti "tradizionali" garantiti dalle obbligazioni ordinarie, cioè il diritto di percepire un interesse e di ottenere il

rimborso del capitale sottoscritto, anche il diritto di convertire il titolo obbligazionario in strumenti finanziari, generalmente azioni, ad una data prestabilita, secondo un rapporto di cambio prefissato, determinando conseguentemente la variazione dello status del titolare da creditore della società emittente ad azionista, con modifica radicale del profilo di rischio dell'investimento.

Ordinarie: rappresentano la tipologia più diffusa di titolo di debito e si differenziano dalle precedenti poiché non sono convertibili e incorporano i soli diritti "tradizionali".

Con warrant: obbligazioni a cui è abbinato un *warrant*, cioè un buono che consente di sottoscrivere un determinato numero di strumenti finanziari, generalmente azioni, della stessa società emittente o di altra società a condizioni e tempi prefissati. Il *warrant* è autonomo rispetto all'obbligazione a cui si accompagna per cui l'obbligazionista può decidere di cederlo, trattenendo il solo titolo obbligazionario, o può sottoscrivere le azioni di compendio continuando a rimanere obbligazionista.

Senza cedole: detto anche "a cedola zero" o "zero coupon bond". Il loro valore nominale corrisponde al prezzo di rimborso; il valore di emissione è determinato sottraendo dal valore nominale l'importo dell'interesse rapportato all'intero periodo di durata del prestito. Gli interessi non sono quindi corrisposti periodicamente (mancano perciò le cedole) e il tasso di interesse applicato è solo fisso.

Strutturate: associano ai diritti "tradizionali" dell'obbligazione, una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari o parametri (ad esempio indici, azioni, valute). Il rendimento può notevolmente variare, essendo quantificato sulla base di parametri collegati al verificarsi o meno di certi eventi previsti nel regolamento dell'emissione.

Subordinate: sono quel tipo di obbligazioni che, in caso di liquidazione e/o insolvenza dell'emittente, possono essere rimborsate solo se risultano soddisfatti altri creditori, anche obbligazionari.

Strumenti finanziari derivati, tra i quali, per diffusione, si citano i *future*, le opzioni, i *warrant*, i *covered warrant*, i *certificate* e gli *swap*, gli ETC e gli ETN, nonché l'acquisto/vendita di divisa a termine (FX Forward). Nei derivati che assumono la fattispecie di contratti il Cliente può assumere il duplice ruolo di acquirente e venditore (con conseguenti diritti ed obblighi speculari), mentre in quelli rappresentati da strumenti finanziari, il Cliente potrà assumere il solo ruolo di acquirente, controparte della società emittente.

Future: contratti a termine quotati su mercati specificamente regolamentati od organizzati (ad esempio il mercato regolamentato IDEM di Borsa Italiana SpA), secondo standard contrattuali i cui contenuti (importo minimo di negoziazione, scadenza, clausole, ecc.) sono definiti dall'autorità di gestione del mercato regolamentato od organizzato. I future sono contratti a termine in base ai quali le controparti si impegnano a scambiarsi, ad un prezzo e ad una scadenza prefissata, un bene specifico, e sono suscettibili di essere negoziati.

Opzione: contratto che, nel caso in cui ci si ponga come acquirente, attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione *call*) o vendere (opzione *put*) una determinata quantità di un'attività finanziaria (ad esempio azioni, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici), il cosiddetto "sottostante", ad un prezzo prefissato (strike price) entro una certa data (opzione di tipo americano) o a una certa data (opzione di tipo europeo). Per i contratti per i quali è prevista la liquidazione monetaria, l'acquirente dell'opzione potrebbe incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio prestabilito ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio prestabilito e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Una particolare tipologia di opzione è rappresentata da quella non negoziata su mercati regolamentati, cosiddetta "over the counter - OTC", la quale presenta caratteristiche non standardizzate.

Warrant: strumento finanziario, definito anche "buono", generalmente abbinato ad una obbligazione (cfr. "Obbligazione con *warrant*") o, più raramente abbinato ad un'azione oppure emesso autonomamente. Conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, generalmente azioni.

Covered Warrant: strumento finanziario, diverso dal *warrant*, che conferisce la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.

Certificate: strumento finanziario, diverso dal *covered warrant*, che replica l'andamento di un'attività sottostante.

Swap: contratto cosiddetto "over the counter" ossia negoziato fuori da mercati organizzati. In generale identifica uno "scambio" di capitali e/o di flussi d'interesse o di importi indicizzati a tassi, divise, indici di vario genere. Il termine assume oggi una valenza generica e sottende una notevole varietà di transazioni assai differenziate, anche se accomunate da alcuni elementi di riferimento.

Exchange Traded Commodities (ETC): strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime (non sono OICR). Il

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

valore degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Sono negoziati di norma in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime cui fanno riferimento. Le attività acquistate dall'emittente con i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli ETC costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'emittente stesso e da quello di eventuali altre emissioni.

Exchange Traded Notes (ETN): strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso dalle commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il valore degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Sono negoziati in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante (tipicamente un indice). Al pari degli ETC non sono OICR.

Acquisto/Vendita di divisa a termine (FX Forward): l'acquisto/vendita di divisa a termine è un contratto derivato "over the counter - OTC" con il quale il Cliente si impegna irrevocabilmente ad acquistare/vendere un determinato importo in divisa estera alla data di scadenza, cedendo/ricevendo euro o altra divisa estera, ad un controvalore determinato in base al prezzo a termine, intendendosi per prezzo a termine il livello di cambio con cui si determina l'importo da scambiare.

Prodotti di investimento assicurativi. Si tratta di prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie di prodotti di investimento assicurativi:

- **Polizza rivalutabile:** contratti dei rami vita che prevedono una rivalutazione annuale del capitale assicurato mediante riconoscimento di una parte degli utili finanziari realizzati dalle gestioni separate collegate al contratto. Le gestioni separate sono particolari gestioni finanziarie, separate rispetto al complesso delle attività della compagnia, nelle quali vengono investiti i premi versati dal contraente di una polizza rivalutabile, al netto dei costi.

- **Polizza Index Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento.

- **Polizza Unit Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni.

- **Operazione di Capitalizzazione:** contratti dei rami vita in cui l'impresa si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Le somme dovute non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

- **Polizza Multiramo:** polizza in cui è presente sia una componente collegata a una Gestione Separata sia una componente Unit Linked. I pesi delle componenti possono essere predeterminati dal prodotto oppure scelti dall'investitore.

Categoria particolare, in quanto "trasversale" rispetto alle categorie citate, è poi rappresentata dagli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - OICR** - attraverso i quali l'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti. Rientrano tra gli OICR:

- Fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. I Fondi comuni di investimento possono essere di:

- **tipo aperto**, nel caso di fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
- **tipo chiuso**, nel caso di fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;

- Sicav - Società di investimento a capitale variabile: ossia società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

- Exchange Traded Fund (ETF o "fondi indicizzati quotati"). Particolare tipologia di OICR con due principali caratteristiche: sono negoziati in Borsa come un'azione e hanno come unico obiettivo di investimento quello di replicare l'indice al quale si riferiscono (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Un ETF riassume in sé perciò le caratteristiche proprie di un fondo e di un'azione, consentendo agli investitori di sfruttare i punti di forza di entrambi gli strumenti: diversificazione e riduzione del rischio propria dei fondi; flessibilità e trasparenza informativa della negoziazione in tempo reale

delle azioni che consentono una valorizzazione immediata delle quote e conferiscono all'investitore la possibilità di utilizzarli per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo.

L'acquirente di un ETF (i) non è esposto al rischio di default della società emittente, è esposto (ii) al rischio che le azioni, le obbligazioni e gli strumenti finanziari in cui l'ETF investe il patrimonio perdano parzialmente o totalmente di valore e (iii) al rischio di cambio qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano:

- quelli strutturati, le cui quote sono negoziate come semplici azioni con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice al quale si riferiscono ma che possono essere volte: a) alla protezione del capitale investito pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare, tramite meccanismi a leva, in maniera più che proporzionale all'andamento dell'indice di riferimento, moltiplicando i guadagni o le perdite; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell'indice di riferimento, generando proventi quando questo scende; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse;

- sintetici (replica sintetica), detti anche "swap based", la cui replica dell'indice viene realizzata non attraverso l'acquisto, nella stessa proporzione, degli strumenti finanziari che compongono il paniere dell'indice di riferimento o con la creazione di un portafoglio con un campione ottimizzato di strumenti finanziari, ma tramite la stipula di un contratto derivato (swap). Con il contratto di swap, l'ETF investe in un paniere di strumenti finanziari, detto "substitute basket", e paga la performance del citato paniere alla controparte swap, che a sua volta retrocede all'ETF il rendimento dell'indice di riferimento, al netto dei costi. Il contratto di swap introduce un potenziale rischio controparte rappresentato dal rischio che il soggetto con cui è stato sottoscritto il derivato non onori gli impegni assunti.

Altri strumenti finanziari trattati dalla Banca Pronti contro termine (PCT)

L'operazione di pronti contro termine si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (tasso del PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Le operazioni di Pronti contro Termine possono avere ad oggetto soltanto strumenti finanziari rappresentati da titoli di Stato al portatore e obbligazioni non convertibili italiane o estere ed hanno durata determinata, comunque non superiore a sei mesi.

L'operazione è soggetta al rischio controparte, correlato all'affidabilità della Banca che conclude l'operazione di pronti contro termine. L'operazione non è soggetta, altresì, al rischio di mercato, in quanto il Cliente alla chiusura dell'operazione rivende gli strumenti ad un prezzo prefissato.

La maggior parte degli strumenti finanziari sopra elencati, possono o meno essere negoziati in una sede di negoziazione, per tale intendendosi un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o un sistema organizzato di negoziazione (OTF).

PARTE "B"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;**
- 2) la sua liquidità;**
- 3) la divisa in cui è denominato;**
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.**

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** e **titoli di debito**

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'Investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza.

Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'Investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - Sicav). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

Il rischio di liquidità è legato alla presenza di ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un

lasso di tempo ragionevole del proprio investimento, senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. La presenza di un termine fisso per la liquidazione costituisce un elemento di illiquidità, soprattutto in assenza di un mercato di trattazione per il titolo. Anche le caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato incidono sulla liquidità: in generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati/MTF sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Occorre quindi considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati a cui sia difficile accedere, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'Investitore, tipicamente l'euro per l'Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'intermediario informa l'Investitore circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di sua insolvenza. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel Contratto per la prestazione dei servizi di investimento. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'Investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'Investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'intermediario informa l'Investitore circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'Investitore - o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da una sede di negoziazione

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta con il Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori da una sede di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni, l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE "C"

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'Investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate con il proprio profilo finanziario. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'intermediario informa l'Investitore se l'investimento è adeguato con il suo profilo finanziario.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) Future**1.1) L'effetto "leva"**

Le operazioni su *future* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *future*. Se l'Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'Investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put e call*)

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *future*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *future* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un Investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *future*, il venditore assumerà una posizione in *future* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *future* e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'Investitore deve essere informato circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *future* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle

modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze, le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *future* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'Investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Warrant

Le operazioni in *warrant* comportano un particolare livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare questi strumenti finanziari derivati deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie sulle quali intende operare. L'acquisto di un *warrant* è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che giungano a scadenza con un valore anche notevolmente ridotto o addirittura senza alcun valore. Valgono, anche per il *warrant*, i fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B".

5) Covered warrant

Le operazioni in *covered warrant* comportano un elevato livello di rischio. Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", valgono per il *covered warrant* le stesse avvertenze indicate al precedente punto 4) *Warrant*. Inoltre l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Come per i rischi descritti precedentemente per indicare cos'è l'effetto leva, anche nel caso di *covered warrant* il costo di acquisto di detti strumenti finanziari è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore delle attività sottostanti e ciò produce il cosiddetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato delle attività sottostanti relativamente piccolo, avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul valore di mercato del *covered warrant*: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Tale effetto leva, però, diversamente da quanto descritto sopra in merito ai *future*, non è interessato da eventuali incrementi del margine versato inizialmente, e, conseguentemente, la perdita potenziale massima non può superare il costo di acquisto dello strumento finanziario più le commissioni.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare le posizioni.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, la prima fosse soggetta a limiti di prezzo mentre il *covered warrant* non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello strumento finanziario derivato.

Conseguentemente, un Investitore che si accingesse ad acquistare un *covered warrant* relativo ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo di esercizio dello stesso *covered warrant* (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità di profitto inerente detto esercizio diventi remota.

6) Certificate

Le operazioni in *certificate* comportano un consistente livello di rischio e, conseguentemente, la possibilità che il valore dello strumento finanziario si riduca, anche notevolmente, è elevato. Per tale ragione il Cliente potrebbe perdere anche l'intera somma utilizzata per l'acquisto di detti strumenti finanziari più le commissioni, salvo che la struttura del *certificate* preveda un importo minimo di rimborso a scadenza.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", il Cliente deve considerare che molti degli elementi di rischio indicati per il *covered warrant* possono riguardare anche il *certificate*, quali: (a) il regolamento in denaro di un differenziale e non solo l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante; (b) l' "effetto leva" che non comporta però una perdita potenziale superiore al costo di acquisto più le commissioni; (c) i rischi derivanti dal cambiamento delle condizioni contrattuali; (d) le particolari condizioni di illiquidità del mercato; (e) la possibilità che la proporzionalità tra i prezzi dello strumento finanziario e l'attività sottostante possa venire meno, rendendo difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello stesso strumento finanziario.

7) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori da una sede di negoziazione. Gli

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

swap

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti finanziari derivati fuori da una sede di negoziazione. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta con il Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'Investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve considerare tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

7.1) I contratti di swap

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

PARTE "D"**LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

I prodotti di investimento assicurativi descritti nella precedente Parte "A", sono il risultato di due componenti distinte: assicurativa e finanziaria. Quella assicurativa deriva dalla natura di polizze vita così come disciplinate dal codice civile e dalla regolamentazione di vigilanza prevista. La componente finanziaria deriva invece dal fatto che l'impresa di assicurazione investe i premi netti ricevuti dai Clienti sottoscrittori in strumenti finanziari sottostanti (ad esempio obbligazioni eventualmente abbinata ad opzioni, fondi comuni di investimento, ecc.). Quindi la polizza assicurativa sarà soggetta, per quanto riguarda gli strumenti finanziari sottostanti, ai rischi richiamati nelle precedenti Parte "B" e "C", ove applicabili.

La combinazione delle due componenti, unita alla varietà delle tipologie contrattuali che regolano tali prodotti, generano diversi gradi di rischiosità che impongono al Cliente di

comprendere preliminarmente il funzionamento e le caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi che intende sottoscrivere.

Di seguito si riporta una descrizione dei principali rischi inerenti le tipologie di prodotti di investimento assicurativi analizzate nella sezione A:

- **Polizza rivalutabile:** la normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata. Sul capitale investito è inoltre prevista la garanzia dell'impresa di assicurazione di restituzione del capitale e/o rendimento minimo riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell'assicurato. L'indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.

- **Polizza Index Linked:** l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall'andamento dell'attività sottostante cui è legata la componente derivativa, dall'altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbligazionaria. I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all'eventualità che l'emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni dei prodotti di investimento assicurativi risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.

- **Polizza Unit Linked:** polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente.

- **Operazione di Capitalizzazione:** qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente. Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le Unit Linked o per le Index Linked.

- **Polizza Multiramo:** la polizza prevede la compresenza di una componente rivalutabile collegata a una Gestione Separata e di una componente Unit Linked. Sono pertanto presenti i rischi descritti, rispettivamente per la Polizza rivalutabile e per la Polizza Unit Linked.

La distribuzione al pubblico di tali prodotti è soggetta alla preventiva predisposizione di un KID (Key Information Document) e di un Set Informativo, conformemente alle disposizioni della normativa vigente. Nei predetti documenti sono indicate tutte le caratteristiche, le informazioni e i rischi inerenti al prodotto. La Banca si impegna a fornire copia al Cliente o potenziale Cliente. Sarà cura del Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione di un prodotto finanziario assicurativo, prendere visione di tutte le informazioni riportate nei documenti stessi.

INFORMAZIONI SUI COSTI E GLI ONERI CONNESSI AI SERVIZI DI INVESTIMENTO

La presente sezione elenca i principali costi ed oneri standard connessi allo svolgimento dei servizi di investimento. L'informativa puntuale e completa relativa alle singole operazioni effettuate dal Cliente è contenuta nei moduli di erogazione della Consulenza e/o valutazione di adeguatezza e/o pre-ordine titoli.

COMPRAVENDITA DI VALORI MOBILIARI - Modalità di applicazione delle commissioni e speseTitoli azionari, warrant, diritti di opzione, ecc. italiani:

Commissione massima: 7 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 12,00)

Titoli azionari, warrant, diritti di opzione, ecc. esteri:

Commissione massima: 1 per cento del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 50,00)

Titoli di Stato italiani e titoli obbligazionari:

Commissione massima: 5 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 6,00)

Titoli obbligazionari esteri:

Commissione massima: 5 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 20,00)

Spezzatura di azioni, di warrant e di obbligazioni convertibili:

Commissione massima: 7 per mille del loro controvalore (con un minimo per operazione pari a euro 12,00)

Spese fisse applicate per operazione

euro 5,00

Recupero spese ordini non eseguiti, per ciascun ordine

euro 5,00

Operazioni riguardanti Buoni Ordinari del Tesoro sottoscritti in sede d'asta

Commissioni massime

- per BOT aventi durata

residua pari o inferiore a 80 giorni

0,03 %

- per BOT aventi durata

compresa tra 81 e 140 giorni

0,05 %

- per BOT aventi durata

compresa tra 141 e 270 giorni

0,10 %

- per BOT di durata

residua pari o superiore a 271 giorni

0,15 %

Recupero delle spese eventualmente reclamate da altro intermediario, nonché delle imposte e tasse derivanti da operazioni effettuate nell'ambito dell'incarico di cui a ciascun specifico contratto.

Ove il Cliente richieda copia di documentazione o di registrazioni derivanti dalla stipula del contratto, la consegna o l'invio di quanto richiesto comporterà l'applicazione, a carico del Cliente stesso:

Recupero spese per ogni documento inviato

euro 1,00

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n. Intestato a:

COLLOCAMENTO: Vedasi gli specifici Prospetti delle società "Arca Vita", "Arca Vita International Ltd", "Arca Sgr SpA", "Etica Sgr SpA", "Sidera Funds Sicav", Sicav "Popso (Suisse) Investment Fund" e "Christian Brothers Investment Service".

NEGOZIAZIONE DI TITOLI ESTERI E DI ACCREDITO CEDOLE CON REGOLAMENTO SU CONTI ESTERI EDC IN DIVISA E CONTI VAR

- Commissione di intervento e/o di servizio 0,20% con un minimo di euro 4,00
- Spese postali euro 4,00

NEGOZIAZIONE DEL CAMBIO PER TITOLI ESTERI IN DIVISE OUT

- Acquisto e Vendita titoli: cambio interbancario (non BCE) del giorno stesso o del giorno lavorativo successivo all'esecuzione dell'operazione, a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario sottostante, con applicazione di uno spread massimo dello 0,90%
- Rimborso titoli, stacco cedole e dividendi: cambio interbancario (non BCE) del secondo giorno lavorativo antecedente la data di scadenza, o la data di effettivo incasso della divisa dalla controparte, con applicazione di uno spread massimo dello 0,90%

DERIVATI (Operazioni sui mercati regolamentati)**Operazioni su Futures della Borsa Italiana**

- Future su indice S&P Mib, commissione massima per ogni contratto: euro 30,00
- Mini future su indice S&P Mib, commissione massima per ogni contratto: euro 20,00
- Future su singole azioni, commissione massima per ogni lotto: euro 15,00
- Per recupero spese ritiro/consegna titoli derivante dall'esercizio di ogni contratto: euro 20,00

Operazioni su Opzioni della Borsa Italiana**- Indici di Borsa :**

- Commissione massima per ogni contratto: euro 30,00

Azioni (Iso) :

- Commissione massima per ciascun lotto: euro 15,00
- minimo per operazione: euro 20,00
- all'esercizio dell'opzione (anticipata o a scadenza): euro 20,00

Spese fisse applicate per operazione

euro 5,00

Recupero spese ordini non eseguiti, per ciascun ordine

euro 5,00

TRADING ON LINE

Il servizio prevede canoni periodici che si differenziano a seconda delle "linee informative" scelta dall'Utente nonché commissioni in percentuale sul controvalore dell'ordine di acquisto o vendita, cui vanno aggiunte delle spese fisse per operazione oppure un importo a titolo di recupero spese per mancata esecuzione dell'operazione (ineseguito).

Le Linee informative a canone semestrale sono riservate alle utenze collegate a depositi titoli intestati esclusivamente a persone fisiche o a cointestazioni tra persone fisiche. Le Linee informative a canone mensile sono riservate alle utenze collegate a depositi titoli intestati a tutti gli altri soggetti (es. società, enti, associazioni).

CANONE SEMESTRALE (*)

- Linea informativa **TOL DELAYED** euro (gratuito)
- Linea informativa **TOL REAL TIME ITALIA PUSH** euro 9,00
- Linea informativa **TOL REAL TIME ITALIA PLUS** euro 12,00

(*) il canone semestrale è definito in base all'anno di calendario (primo semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno – secondo semestre: dal 1° luglio al 31 dicembre). Il semestre in corso alla data di sottoscrizione del contratto è gratuito; dal semestre successivo il canone è addebitato in via posticipata alla fine del semestre sulla base della linea informativa attiva in quel momento. La Banca si riserva di accettare la reiterata richiesta di cambiamento della linea informativa qualora abbia l'effetto di determinare indebiti risparmi sul canone.

Il canone è ridotto di 3 euro per ogni eseguito effettuato nel semestre.

CANONE MENSILE ()**

- Linea informativa **TOL PROF. DELAYED** euro (gratuito)
- Linea informativa **TOL PROF. REAL TIME ITALIA PULL** euro 12,00
- Linea informativa **TOL PROF. REAL TIME ITALIA PUSH** euro 21,00
- Linea informativa **TOL PROF. REAL TIME ITALIA PLUS** euro 51,00

(**) Il canone mensile è definito in base all'anno di calendario. Il mese in corso alla data di sottoscrizione del contratto è gratuito; dal mese successivo il canone è addebitato in via posticipata alla fine del mese sulla base della linea informativa attiva in quel momento. La Banca si riserva di accettare la reiterata richiesta di cambiamento della linea informativa qualora abbia l'effetto di determinare indebiti risparmi sul canone.

Il canone è ridotto di 3 euro per ogni eseguito effettuato nel mese.

Spese e Commissioni :

- Commissioni sul controvalore di ciascun ordine di acquisto o vendita:
- Azioni e warrant italiani: 1,85 per mille, con un minimo di euro 6,00 per operazione
- Azioni e warrant esteri: 1,85 per mille, con un minimo di euro 20,00 per operazione
- Obbligazioni ordinarie/convertibili e titoli di Stato: 1,85 per mille, con un minimo di euro 6,00 per operazione
- Negoziazione diritti (operazione soggetta a restrizioni operative): 1,85 per mille, con minimo di euro 6,00 per operazione
- Spese fisse per operazione: euro 3,00
- Spese per "ineseguito" (in alternativa alle spese fisse per operaz.): euro (gratuito)
- Controvalore massimo per operazione: euro 150.000,00

Avvisi SMS

Si applicano le tariffe a pagamento previste dal contratto **SCRIGNOPlus**, dove sono indicati i costi e le modalità di addebito, e al quale si rinvia pure per le successive eventuali variazioni. Gli avvisi possono appartenere a diverse tipologie. Ciascuna di esse dev'essere attivata a cura del Cliente su **SCRIGNOInternet Banking**. Talune richiedono un'ulteriore fase di configurazione che va effettuata sul sito web del servizio trading on line.

GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**Premessa**

Il presente documento rappresenta una sintesi della "Policy aziendale di gestione dei conflitti di interesse" e ha l'obiettivo di illustrare le linee guida che ha adottato la Banca Popolare di Sondrio con riferimento alla gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e attività di investimento, dei servizi accessori o di una combinazione di tali servizi, a seguito dell'entrata in vigore della normativa europea MiFID II. Qualora il Cliente lo richieda, la Banca fornirà maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse adottata.

La nozione di "conflitto di interesse"

La Banca fornisce alla propria clientela una pluralità di servizi ed attività di investimento che vanno dall'intermediazione (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione degli ordini per conto dei clienti, collocamento di strumenti finanziari), alla negoziazione per conto proprio, alla gestione di portafogli, alla consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, all'attività creditizia che possono talvolta generare conflitti di interessi. Possono quindi sorgere conflitti di interesse nella prestazione dei servizi che possono danneggiare gli interessi di un Cliente, se a seguito della prestazione di tali servizi, la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con i medesimi un legame di controllo diretto o indiretto:

- hanno la possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
- hanno nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del Cliente;
- hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del Cliente interessato;
- svolgono la stessa attività del Cliente, ovvero la medesima attività oggetto del servizio offerto al Cliente;
- ricevono o riceveranno da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Politica di gestione dei conflitti di interesse

Banca Popolare di Sondrio ha provveduto a definire una strategia per l'identificazione e la gestione dei conflitti di interesse che si prefigge in particolare di:

- individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti;
- predisporre e aggiornare periodicamente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o attività di investimento svolti dalla Banca o per suo conto, per i quali sia sorto o, nel caso di un servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- monitorare le misure di gestione dei conflitti di interesse al fine di individuare e correggere eventuali carenze.

I. Identificazione delle fattispecie di conflitti di interesse

Banca Popolare di Sondrio ha provveduto, come richiesto dalla normativa, ad identificare le situazioni che generano o possono generare conflitti di interesse che possano ledere gli interessi di uno o più Clienti. Le situazioni di conflitto identificate includono, in via esemplificativa e non tassativa:

- conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più Servizi di investimento: in questa categoria sono compresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza che la Banca svolge nei confronti dei Clienti una pluralità di servizi e/o attività di investimento. Ad esempio quando una Banca inserisce prodotti offerti in collocamento nelle proprie gestioni di portafogli;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o alla sussistenza di legami di tipo societario con l'emittente di prodotti o strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio: in questa categoria sono inclusi i conflitti di interesse derivanti dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da altre società a questa collegate/partecipate. La Banca è portatrice di un interesse distinto da quello del Cliente, in quanto potrebbe trarre vantaggio dall'inserimento di detti prodotti all'interno dei portafogli della Clientela;
- conflitti di interesse derivante da attività finanziate: in questa categoria sono incluse le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato ha ad oggetto prodotti o strumenti finanziari emesse da Società per cui la Banca ha in essere una relazione creditizia di importo rilevante. La Banca potrebbe avere interesse a collocare presso il Cliente/inserire in gestione di portafogli gli strumenti finanziari in oggetto per assicurarsi il rimborso del finanziamento a discapito del Cliente;

- conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio: in questa categoria sono compresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un Cliente a discapito di un altro, ad esempio invertendo la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi ricevuti allo sportello o telefonicamente;

- conflitti di interesse connessi alla percezione di incentivi, in relazione al servizio prestato al Cliente, diversi dalle commissioni o dalle competenze pagate direttamente alla Banca dalla clientela: in questa categoria rientrano quei conflitti derivanti dalla percezione di incentivi o retrocessione di commissioni, aumenti di retrocessioni da parte delle società di gestione degli OICR in funzione dei volumi raggiunti;

- conflitti di interesse determinati da compensi legati al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali, che la Banca potrebbe eventualmente corrispondere a dipendenti e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

- conflitti di interesse derivanti dall'assunzione di incarichi in altre società che possano determinare l'insorgere di un conflitto: in questa categoria rientrano quei conflitti derivanti dall'assunzione da parte di Soggetti Rilevanti del Gruppo di incarichi in altre società Emittenti Strumenti Finanziari.

II Misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti

La Banca si è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono un'appropriata gestione dei conflitti di interesse. A titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- separazione organizzativa e funzionale dei comparti e dei relativi addetti, prevalentemente impegnati in funzioni che implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti, i cui interessi possono configgersi, o che rappresentano in altro modo interessi diversi che possono essere in contrasto, ivi compresi quelli della Banca;

- procedure efficaci per monitorare e, se del caso, inibire flussi di informazioni tra soggetti, ritenuti rilevanti ai fini della gestione e del monitoraggio dei conflitti, impegnati nella gestione di dati ed informazioni che, se scambiati, possano ledere gli interessi di uno o più clienti. Tali procedure risultano coerenti rispetto a quanto previsto dalla normativa in tema di Abusi di Mercato e di Informazioni Privilegiate;

- indipendenza delle retribuzioni dei Soggetti Rilevanti rispetto alle performance derivanti da attività in potenziale conflitto di interessi;

- adozione di un codice di autodisciplina che regola anche le norme di comportamento in materia di prestazione dei servizi di investimento, nonché le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei Soggetti Rilevanti;

- garanzia della "Best Execution" nell'esecuzione degli ordini del Cliente ed effettuazione della valutazione di appropriatezza/adequazione dello strumento finanziario e/o del servizio di investimento rispetto al profilo finanziario del Cliente.

- tenuta di un registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;

- procedure per la commercializzazione dei prodotti finanziari e policy sulla product governance;

- Policy aziendale di gestione degli incentivi volta a garantire che gli Incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di Investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti.

III Registro dei conflitti di interesse

Banca Popolare di Sondrio ha predisposto un registro che, in modo dettagliato e progressivo, riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischi di ledere gli interessi di uno o più clienti.

IV Monitoraggio e revisione della strategia

La Banca verifica regolarmente l'efficacia delle misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse e, almeno una volta all'anno, procede ad una revisione formale della policy di gestione dei conflitti di interesse. Eventuali aggiornamenti della policy sintetica di "gestione dei conflitti di interesse", contenuta nel presente documento informativo, saranno resi prontamente disponibili tramite il sito internet della Banca. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere visione e acquisire gratuitamente copia dell'aggiornato documento.

Informativa al Cliente

Qualora le procedure e le misure adottate dalla Banca non siano tali da assicurare che il rischio di ledere gli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti nonché delle misure adottate per mitigare tali rischi, per garantire l'assunzione di una decisione consapevole ed informata.

STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI**Premessa**

La Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") e i relativi Regolamenti attuativi stabiliscono che le

imprese di investimento hanno l'obbligo, quando prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e negoziazione per conto proprio nonché, con gradazioni

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

differenti, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli, di adottare misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per la propria clientela (c.d. "Best Execution") nell'esecuzione degli ordini medesimi, tenuto conto del prezzo, dei costi ed oneri, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione. La nuova disciplina della "Best Execution" conferma i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I; tuttavia, per consentire ai clienti di valutare in modo più accurato come un ordine sarà eseguito, obbliga le imprese di investimento a fornire informazioni più puntuali e dettagliate sulla loro politica di esecuzione e a pubblicare con frequenza annuale dati e notizie sulle sedi di esecuzione degli ordini e sulla qualità dell'esecuzione. In conformità a tale citata normativa, la presente informativa sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini (di seguito, la "Strategia") della Banca Popolare di Sondrio (di seguito, la "Banca") descrive in maniera sintetica le misure, i meccanismi e le procedure adottati dalla Banca al fine di offrire alla propria clientela una qualità di esecuzione ottimale degli ordini relativi alla compravendita di strumenti finanziari.

Si precisa che la Banca ha deciso di trasmettere ad altri intermediari, specializzati nell'esecuzione di ordini, la maggior parte delle disposizioni raccolte nell'ambito del servizio di ricezione ordini. Solo per alcune tipologie di strumenti (derivati trattati OTC su cambi, tassi di interesse e merci, nonché operazioni di pronti contro termine), la Banca provvede all'esecuzione diretta degli ordini attraverso il servizio di negoziazione per conto proprio in contropartita diretta con i clienti.

Ambito di applicazione

L'obbligo di "Best Execution" si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari siano essi quotati o meno su mercati regolamentati, su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), su sistemi organizzati di negoziazione (OTF) o siano trattati al di fuori delle suddette sedi di negoziazione (over the counter "OTC"), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini (negoziato per conto proprio e esecuzione degli ordini per conto dei clienti), ma anche, seppure con gradazioni differenti, ai servizi di ricezione e trasmissione degli ordini e di gestione di portafogli.

Il requisito di "Best Execution" si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali. Resta ferma la possibilità per le controparti qualificate di richiedere espressamente l'applicazione della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini allorché operino per conto di clienti al dettaglio o professionali.

Fattori di esecuzione

Al fine di adempiere all'obbligo di garantire la "Best Execution" ai propri clienti, la Banca considera quale fattore determinante, con riferimento sia agli ordini impartiti da clienti al dettaglio sia agli ordini impartiti da clienti professionali, il cosiddetto corrispettivo totale pagato dal Cliente, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi e oneri relativi all'esecuzione. Tali costi includono tutte le spese sostenute dal Cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Tuttavia, in taluni casi, la Banca può decidere che il miglior risultato per il Cliente possa essere ottenuto dando priorità ad altri fattori di esecuzione (quale ad esempio, la probabilità di esecuzione): ciò può avvenire, in particolare, quando il miglior prezzo ottenibile non consenta un'esecuzione totale dell'ordine raccolto.

Criteri adottati dalla Banca nella scelta degli intermediari negoziatori e delle sedi di esecuzione

La Banca ha identificato i propri negoziatori tenendo conto:

- della coerenza della strategia di esecuzione proposta con quella definita dalla Banca (in particolare per quanto riguarda la priorità garantita alla *total consideration*);
- della capacità di accesso a una pluralità di sedi di esecuzione (fra cui tutte quelle rilevanti);
- dell'utilizzo di procedure di "smart order routing" per gestire gli ordini, in modo da assicurare una "Best Execution dinamica", che consente di comparare diverse sedi di esecuzione e di eseguire l'ordine sulla sede che assicura il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale ed eventualmente di altri fattori rilevanti di esecuzione;
- dell'accesso diretto ai mercati;
- della competitività dei costi richiesti per l'esecuzione degli ordini;
- dell'affidabilità dimostrata con riferimento alla continuità del servizio;
- dell'efficiente gestione di tutte le fasi in cui si sviluppa il processo di negoziazione, con particolare riferimento alle attività di clearing e di settlement;
- della capacità di "problem solving" intesa come il complesso delle tecniche e delle metodologie necessarie all'analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore.

Come già accennato, nel caso di operazioni relative a strumenti derivati trattati OTC su cambi, tassi di interesse e merci, nonché di operazioni di pronti contro termine, la Banca ha deciso di eseguire gli ordini negoziando in conto proprio in contropartita diretta con i clienti, in quanto, così facendo, può ottenere il miglior risultato possibile per la propria clientela.

In particolare, nel caso degli strumenti derivati trattati OTC su cambi, tassi di interesse e merci, le particolari caratteristiche degli ordini dei clienti, fortemente "personalizzati" rende indispensabile l'interposizione del conto proprio della Banca per la ricerca di controparti con cui concludere le operazioni.

Per la determinazione dei prezzi, la Banca si avvale dei sistemi di pricing presenti sui principali information provider, sui prezzi ricevuti sulle piattaforme multicontribuite, oltre a chiedere direttamente quotazioni alle principali controparti sul mercato interbancario.

Nella **Tabella 1 - Intermediari negoziatori o Sede di esecuzione per tipologia di strumento finanziario**, che è riportata in allegato, viene illustrata l'associazione fra le tipologie di strumenti, la provenienza degli ordini (clientela o gestione di portafogli), le modalità di esecuzione scelte dalla Banca (tramite negoziatore o in conto proprio), identificando altresì i negoziatori utilizzati dalla Banca in funzione delle tipologie di strumenti finanziari.

Istruzioni specifiche impartite dal Cliente

Nel caso in cui il Cliente impartisca l'ordine con specifiche istruzioni, a esempio riguardo alle sedi, ai fattori o alle modalità di esecuzione, l'ordine sarà eseguito attenendosi a tali istruzioni. Il conferimento di un'istruzione specifica può comportare l'impossibilità di applicare tutte le misure previste nelle strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini al fine di assicurare il miglior risultato possibile per il Cliente.

Tuttavia, se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca è tenuta a rispettare i suoi obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda le eventuali altre parti o gli eventuali altri aspetti dell'ordine del Cliente di cui tali istruzioni non trattano.

Il conferimento dell'istruzione specifica "curando" (a mezzo della quale il Cliente si affida all'esperienza dell'intermediario per la scelta discrezionale delle migliori possibilità di esecuzione offerte dalla seduta) o dell'indicazione di eseguire l'ordine al raggiungimento di determinati livelli di prezzo (c.d. "ordini stop") si deve intendere riferita alla totalità dell'ordine e deve essere corredata da una specifica istruzione relativa alla sede di esecuzione dell'ordine prescelta dal Cliente.

In relazione all'operatività in derivati su tassi di interesse, merci e cambi, che sono trattati OTC, e in Pronti contro Termine, la Banca esegue sempre gli ordini dei clienti utilizzando come sede di esecuzione il conto proprio. Pertanto, non è ammessa la possibilità che il cliente impartisca istruzioni indicando una sede di esecuzione diversa.

Ordini eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione

La Banca prevede la possibilità di eseguire gli ordini al di fuori di una sede di negoziazione (mercati regolamentati, MTF, OTF), sia quando gli ordini sono trasmessi a negoziatori/broker che provvedono alla loro esecuzione, sia quando esegue gli ordini in conto proprio, ponendosi in contropartita diretta con il Cliente.

La Banca potrebbe trasmettere gli ordini a un negoziatore il quale, nella sua policy di best execution, prevede la possibilità di eseguire gli ordini stessi al di fuori di una sede di negoziazione. Il cliente ha facoltà, in via generale, di prestare o meno il proprio consenso circa la possibilità per la Banca di eseguire gli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari al di fuori di una sede di negoziazione. Detto consenso/dissenso viene rilasciato dal cliente all'atto della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, che avviene al momento dell'apertura del deposito titoli. Inoltre, con la sottoscrizione dei contratti quadro dell'Ufficio Centro cambi il cliente presta il proprio consenso all'esecuzione delle operazioni disciplinate dal contratto stesso al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Gli ordini trasmessi a terzi ed eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione sono soggetti al rischio di controparte, vale a dire, al rischio che il negoziatore/broker possa non essere in condizione di onorare le sue obbligazioni. Con riferimento alle operazioni in cui la Banca agisce in conto proprio, il rischio controparte riguarda la Banca stessa; quest'ultima, dal canto suo, provvede a neutralizzare il proprio rischio di mercato effettuando le opportune operazioni di copertura.

Eccezioni all'applicazione della presente strategia

La strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini potrebbe non essere applicata dalla Banca in situazioni di forte turbolenza dei mercati, o di malfunzionamento dei sistemi della Banca o di terze parti. In queste situazioni, il fattore di esecuzione prioritario sarà la capacità di eseguire l'ordine tempestivamente. È inoltre possibile che la Banca, in queste situazioni, non sia in grado di raggiungere tutte le sedi di esecuzione/broker selezionate.

Costi totali applicati per la ricezione, la trasmissione e l'esecuzione degli ordini dei clienti

Per la prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione degli ordini, nonché di negoziazione, la Banca applica una commissione di entità variabile a seconda delle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto degli ordini. Tale commissione è comprensiva dei costi richiesti dagli intermediari negoziatori, dei costi delle sedi di esecuzione e dei costi di regolamento.

Per ogni categoria di strumento finanziario la commissione è uguale a prescindere dalla sede di esecuzione/intermediario negoziatore.

Nella **Tabella 2 - Costi applicati dalla Banca Popolare di Sondrio per la negoziazione**, che è riportata in allegato sono sintetizzate le commissioni applicate dalla Banca con riferimento alle varie tipologie di strumenti finanziari.

Incentivi

La Banca non percepisce remunerazioni, sconti o riduzioni dagli intermediari ai quali trasmette gli ordini, né dalle sedi di esecuzione degli ordini stessi.

(segue)

Norme contrattuali: Deposito Titoli n.

Intestato a:

La Banca potrebbe ricevere dai suddetti intermediari incentivi non monetari di minore entità, quali inviti a partecipare a convegni, seminari o altri eventi formativi su tematiche attinenti i mercati finanziari, eventuale documentazione o materiale informativo.

Monitoraggio e revisione della strategia

La Banca verifica regolarmente l'efficacia delle politiche adottate per la trasmissione ed esecuzione degli ordini ed esegue i controlli finalizzati ad appurare se nella trasmissione/esecuzione degli ordini è stato ottenuto sistematicamente il miglior risultato per il Cliente. La Banca, almeno una volta all'anno, procede ad una revisione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, che potrà comunque essere aggiornata, in via straordinaria, in caso di accadimento di eventi tali che influiscano sulla capacità della Banca di continuare ad ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti, utilizzando i negozianti e le sedi di esecuzione previsti dalla strategia di trasmissione e di esecuzione in essere.

La Banca rende prontamente disponibili alla clientela gli eventuali aggiornamenti della presente policy sintetica di "trasmissione ed esecuzione degli ordini", contenuta nel presente documento informativo, tramite il proprio sito internet. Il Cliente potrà, in alternativa, recarsi in una qualsiasi dipendenza della Banca dove avrà facoltà di prendere

visione e acquisire gratuitamente copia del documento aggiornato. Il Cliente inoltre, può presentare alla Banca richieste ragionevoli e proporzionate di informazioni sulle politiche o disposizioni applicate e sul modo in cui sono riesaminate; la Banca dovrà rispondere in modo chiaro ed entro un arco temporale ragionevole a tali richieste.

Informazioni annuali sull'esecuzione degli ordini

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, le seguenti informazioni relative a ciascuna classe di strumenti finanziari:

- nominativi dei primi cinque intermediari per volume di contrattazioni ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta.

Tali informazioni sono disponibili sul sito internet della Banca (www.popso.it), seguendo il percorso "Informativa societaria > Comunicazioni alla clientela > MiFID pubblicazione annuale delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione".

ALLEGATO
Tabella 1 - Intermediari negozianti e Sede di esecuzione per tipologia di strumento finanziario - aggiornato al 18/12/2018

Tipologia di strumento	Ordini provenienti da:	Negoziatore o Sede di esecuzione
A. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione italiana	Clientela	Trasmissione ai seguenti negozianti: Equita SIM Banca IMI e Banca Akros ove sia necessario un back-up
	Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negozianti: Equita SIM per ordini di controvalore inferiore a 150.000 € Intermonte Sim per ordini di controvalore superiore a 150.000 € Banca IMI e Banca Akros ove sia necessario un back up
B. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari trattati su una sede di negoziazione estera	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negozianti: Equita SIM Banca IMI e Banca Akros ove sia necessario un back-up
C. Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, fondi comuni, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates e altri strumenti finanziari non trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ad una delle seguenti sedi di esecuzione OTC: Internalizzatori sistematici, market maker, liquidity provider; oppure esecuzione tramite l'emittente dello strumento finanziario
D. Strumenti finanziari derivati italiani quotati sul mercato IDEM di Borsa Italiana	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negozianti: Equita SIM
E. Titoli di stato italiani trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negozianti: Banca Akros Equita SIM e Banca IMI ove sia necessario un back-up
F. Titoli di stato esteri e obbligazioni (comprese quelle emesse dalla Banca Popolare di Sondrio) trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negozianti: Banca Akros Equita SIM e Banca IMI ove sia necessario un back-up
G. Titoli di stato ed obbligazioni non trattati su una sede di negoziazione	Clientela e Gestione di portafogli	Trasmissione ai seguenti negozianti: Banca Akros Equita SIM e Banca IMI ove sia necessario un back-up
H. Strumenti finanziari derivati trattati OTC, su cambi, tassi e merci	Clientela	Esecuzione in Conto Proprio
I. Pronti contro termine	Clientela e Gestione di portafogli	Esecuzione in Conto Proprio

Note:

- con riferimento agli strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro, in mancanza di un conto valutario di regolamento e/o di diverse disposizioni del cliente, il tasso di cambio utilizzato sarà quello del momento di esecuzione, salvo per i titoli con valuta superiore ai 2 giorni, per i quali verrà utilizzato quello del secondo giorno lavorativo antecedente la data di regolamento della negoziazione degli strumenti finanziari;
- il back-up viene di norma attivato in caso di mancata disponibilità dei sistemi informatici dell'intermediario negoziante al quale la Banca indirizza abitualmente gli ordini, nonché per verificare il corretto funzionamento dei collegamenti e delle procedure informatiche;

- per quanto riguarda le obbligazioni emesse dalla Banca, che sono trattate sul mercato Hi-Mtf, in caso di blocco delle contrattazioni su tale mercato per motivi tecnici, la Banca si riserva la facoltà di eseguire gli ordini in conto proprio.

Tabella 2 - Costi applicati dalla Banca Popolare di Sondrio per la negoziazione

Strumenti finanziari	Commissione % massima	Minimo per operazione
Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates, trattati su sedi di negoziazione italiane	0,7 % del controvalore negoziato	12 euro
Azioni, diritti, ETF, ETC, ETN, obbligazioni convertibili, warrants, covered warrants, certificates trattati su sedi di negoziazione estere	1% del controvalore negoziato	50 euro
Strumenti finanziari derivati italiani trattati sul mercato IDEM di Borsa Italiana:		
- future su indici	30 euro	non previsto
- mini future	20 euro	non previsto
- future su azioni	15 euro	non previsto
- opzioni su indici di borsa	30 euro	non previsto
- opzioni su singole azioni	15 euro	20 euro
Titoli di Stato e titoli obbligazionari italiani trattati su una sede di negoziazione	0,5% del controvalore negoziato	6 euro
Titoli di stato e titoli obbligazionari esteri trattati su una sede di negoziazione	0,5% del controvalore negoziato	20 euro
Strumenti finanziari derivati trattati OTC, su cambi, tassi e merci	Cambi e Mercì: 1.50% del valore negoziato (Mark-up 1% - Hedging cost 0.50%) Tassi: 1% annuo sul nozionale dell'operazione (Mark-up 0,50% - Hedging cost 0.50%)	non previsto